

1^a TORNATA DEL 26 MARZO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguìto della discussione del disegno di legge per il conferimento della naturalità italiana agli emigrati delle provincie italiane — Voto motivato dal deputato Laurenti-Roubaudi riguardo ai figli di Nizzardi e Savoirdi, ritirato dopo dichiarazione del ministro per l'interno, Peruzzi. — Annunzio d'interpellanza del deputato Gallenga circa la condizione degl' Italiani a Tunisi, rinviata al bilancio degli esteri. — Emendamento del deputato Teodorani — Nuovi emendamenti della Commissione, svolti dal deputato Macchi — Incidente sull'ordine della discussione — Emendamento del deputato Cairoli all'articolo 1° — Considerazioni e ragguagli del ministro per l'interno sull'emigrazione, e sua adesione al progetto della Commissione — Opposizioni del deputato Bixio all'articolo 1° della Commissione — Emendamento del deputato Sanguinetti — Osservazioni dei deputati Regnoli, Mancini e Castagnola, e del ministro guardasigilli Pisanelli — Risposte del deputato Bottero — Gli emendamenti dei deputati Sineo, Mancini, Bixio, Cairoli e Regnoli sono rigettati, ed è approvato l'articolo 1° della Commissione. — Relazione sul disegno di legge circa le attribuzioni da conferirsi ai prefetti.*

La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane.

NEGROTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8942. Centocinquantotto cittadini dei municipi di Lugo, di Massa Lombarda, di Fusignano, di Cotignola, di Bagnacavallo e di Sant'Agata Ravennate domandano che il Governo si adoperi energicamente a favore della Polonia, solleciti l'armamento nazionale, siano graziati i condannati di Aspromonte e richiamati al servizio gli ufficiali demissionari prima dello stato di assedio, finalmente che vengano richiesti i condannati politici italiani che trovansi tuttora in potere del Governo pontificio.

8943. Raineri Samminiatielli, di Pisa, ufficiale di cavalleria, esponendo in qual modo a parer suo contro ogni diritto pubblico e costituito sia stato danneggiato dal decreto del Governo provvisorio di Toscana del 29 novembre 1859, ricorre alla Camera acciocchè le piaccia dichiarare per legge che esso non potè alterare in nulla le disposizioni del decreto precedente 16 novembre 1859 relativo all'abolizione dell'ordine di Santo Stefano, rispetto a coloro che nel detto intervallo di tempo conseguirono il dominio e il possesso de' beni di commenda.

8944. Quattrocento ottantotto studenti dell'Università di Torino rivolgono una petizione in favore della Polonia nel senso di quella registrata al n. 8889.

8945. Bettoni conte Ludovico e Zuradelli dottore Giuseppe per mandato speciale dei comuni del mandamento di Gargnano nella provincia di Brescia chiedono sia ridotto l'estimo dei loro boschi a causa degli errori incorsi nel nuovo censimento e venga diminuita l'imposta diretta sui loro terreni a vite ed a gelso finchè durano le attuali calamità agricole.

8946. D'Elia Antonio, di Laurenzana, comune della provincia di Basilicata, in considerazione delle persecuzioni e dei danni sofferti per cause politiche dal cessato Governo borbonico e dell'avanzata sua età, chiede una pensione.

8947. Gl'inquilini dell'edifizio in Napoli dell'Egiziaca a Pizzofalcone, nel porgere reclami per essere stati diffidati di abbandonare per il 4 prossimo venturo maggio le attuali loro abitazioni, domandano la facoltà di continuare a rimanere provvisoriamente nelle medesime.

8948. Dodici cittadini di Cremona, rendendosi interpreti dei sentimenti unanimi di quella popolazione, rivolgono un'istanza conforme a quella registrata al numero 8889.

PRESIDENTE. Il deputato San Donato ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

ATTI DIVERSI.

DI SAN DONATO. Io non voglio fare ulteriori discussioni sul malaugurato decreto di aprile 1862 su alcuni palazzi reali di Napoli, ora demaniali, ma non posso

fare a meno di pregare la Camera di dichiarare di particolare urgenza la petizione 8947, colla quale settantadue famiglie, che raggiungono un totale di quattrocento persone, sono state in questi giorni novellamente chiamate dal Municipio di Napoli ed obbligate a lasciare le antiche e modeste abitazioni che alcune di esse occupavano da moltissimi anni, e parecchie in forza di reali disposizioni, nel locale chiamato l'*Egiziaca*.

Mi dispiace di non veder presente l'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze, perchè vorrei domandargli una spiegazione in ordine a questi ultimi fatti; ma mi limito a raccomandarmi all'onorevole ministro Peruzzi, acciocchè voglia interessare il suo collega su quanto io dico e sopra altra petizione, la quale messa a stampa fu presentata al Ministero per parte degli orfani e delle vedove di alcuni impiegati colpiti da tale determinazione. Sappia l'onorevole ministro che a molte di queste famiglie fu dal passato Governo di Napoli concessa l'abitazione anche gratuita nel palazzo della Egiziaca in conforto della povertà della loro posizione, e ad altre in contemplazione della meschinità delle pensioni ad esse loro accordate. Io non voglio fare ulteriori recriminazioni su tutti i fatti che accompagnarono la esecuzione del famoso decreto dinanzi citato, ma prego particolarmente la Camera ed il Ministero ad interessarsi di tale reclamo che a me pare giustissimo, e da essere preso in considerazione. Aspetto dunque dalla Camera il favore che tale petizione venga dichiarata d'urgenza, e dal ministro l'assicurazione che prenderà a cuore quanto ho avuto l'onore di dire. Ciò facendo noi otterremo di attenuare la brutta impressione che tale sgombero ordinato senza alcuna speciale necessità fece in questi ultimi giorni a Napoli.

PERUZZI, ministro per l'interno. Mi farò un dovere di comunicare al mio collega delle finanze la preghiera che ha fatta l'onorevole San Donato di leggere questa petizione.

MACCHI. Poè anzi ebbi l'onore di deporre sul banco della Presidenza una petizione colla quale i cittadini cremonesi invitano il Parlamento ad eccitare il Governo affinchè si adoperi per quanto gli è moralmente e materialmente possibile in favore della Polonia.

Siccome quest'argomento dovrà essere discusso stasera, pregherei la Presidenza di mandare senz'altro, seduta stante, questa petizione alla Commissione, perchè anche i voti dei cittadini di Cremona siano presi in considerazione.

PRESIDENTE. È già stata inviata alla Commissione delle petizioni.

BERTI-PICHAT. Colla petizione 8944...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*). Anche questa petizione è già stata comunicata alla Commissione.

BERTI-PICHAT. Io volea solo far sapere ch'è stata presentata a favore della Polonia una petizione da 480 studenti della Università di Torino. Questi ottimi giovani vollero che io avessi l'onore di raccomandare alla Camera quel loro generoso indirizzo, e perciò la prego

dell'urgente invio alla Commissione incaricata di riferire sulle analoghe petizioni.

PRESIDENTE. Tutte le petizioni relative a quest'argomento sono inviate senza deliberazione.

La Camera ha ricevuto i seguenti omaggi:

Dal commendatore dottor Fenicia, da Trani — Sonetto sulla *Verità*, copie 15;

Dall'ingegnere Vincenzo Barbieri, da Pinerolo — Opuscolo intitolato: *Studi e proposte sul censimento generale della proprietà fondiaria in Italia, coordinato coi bisogni attuali e colla futura floridezza del regno*. copie 50.

Il deputato Ercole è pregato di venire a riferire intorno ad un'elezione.

(*Non è presente.*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CAIROLI PER LA CONCESSIONE LEGALE DELLA NATURALITÀ AGLI EMIGRATI ITALIANI.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione generale dello schema di legge per la concessione legale della naturalità agli emigrati italiani.

Il deputato Laurenti-Roubaudi ha presentato al banco della Presidenza il seguente ordine del giorno:

« La Camera, confidando che il Governo del Re promuoverà le opportune pratiche, onde far risolvere dal Governo francese la questione della nazionalità dei Nizzardi e Savoiarda ancora minori all'epoca del trattato 24 marzo 1860, nel senso che vengano considerati Italiani, sempre quando nell'anno successivo alla loro maggiore età adempiano alla formalità di cui all'articolo 20 del Codice Albertino; passa all'ordine del giorno. »

Crede il deputato Laurenti-Roubaudi di fare alcune dichiarazioni intorno a quest'ordine del giorno?

LAURENTI-ROUBAUDI. Vorrei svolgere in poche parole quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La prego di attenersi a poche parole, perchè già fin da ieri ha svolto il suo ordine del giorno alla Camera.

LAURENTI-ROUBAUDI. Nella tornata di ieri l'onorevole ministro dell'interno, rispondendo alle osservazioni che aveva avuto l'onore di sottoporre alla Camera intorno alla grave questione del diritto che devono avere gli emigrati nicesi e savoiarda i quali erano ancora minori all'epoca dell'annessione, di conservare la nazionalità italiana, prometteva che avrebbe rivolto le sue cure alla soluzione di varie fra le questioni sollevate sull'interpretazione di trattati in corso; ma siccome la controversia a cui io feci allusione è gravissima, ed è urgente che venga appianata, anche per facilitare l'opera dell'onorevole ministro, il quale del resto non faceva ieri alcuna promessa speciale su questa questione, a tal riguardo credo opportuno di sottomettere ancora alla Camera alcuni brevi riflessi sulla me-

1^a TORNATA DEL 26 MARZO

desima, allo scopo specialmente di poter ottenere un risultato pratico.

Il trattato 24 marzo 1860 all'articolo 6 dà facoltà a tutti i cittadini della Savoia e di Nizza di conservare la nazionalità italiana, purchè ne abbiano fatto dichiara nei modi portati dal regolamento nel termine di un anno. Non si è fatto parola in quell'articolo dei minori. Che cosa dovrà decidersi intorno ai medesimi?

O questi minori avevano ancora, all'epoca del trattato, il loro padre vivente, ovvero si trovavano orfani, sotto tutela, od altrimenti.

Se il padre era vivente, od ha conservato la nazionalità italiana od è rimasto francese.

Se ha conservato la nazionalità italiana, niun dubbio che i figli siano ancor essi rimasti Italiani, salvo ai medesimi di ridivenire Francesi quando siano giunti alla maggioranza, a termini del Codice Napoleone, di cui citai ieri l'articolo; però se nell'anno della maggioranza non fanno dichiarazione, rimangono definitivamente Italiani.

Il Governo francese intende questa quistione nel medesimo senso, e tant'è che un decreto imperiale 30 giugno 1860 ha abbondantemente dichiarato che i minori di Savoia e di Nizza, i quali fossero rimasti Italiani pel fatto dei loro genitori, potranno profittare, alla loro maggioranza, dell'articolo 9 del Codice francese, e diventare Francesi.

Ma dove vi è poi la difficoltà si è per gli altri minori, i quali o fossero senza padre all'epoca del trattato, od il di cui genitore fosse rimasto Francese.

Per parità di ragione codesti minori devono considerarsi Francesi fin tanto che sono minori, ma giunti poi alla loro maggioranza devono avere il diritto di optare per la nazionalità italiana.

Invece avete udito ieri da quanto esposi all'appoggio di una recente sentenza della Corte imperiale di Ciamberì, che vi citai, che il Governo francese la intende diversamente in modo che avrebbe due pesi e due misure; in altre parole, quando si tratta di fare i minori Francesi, si tiene alle disposizioni del Codice civile, ed ammette che possano diventare Francesi quantunque i loro padri siano rimasti Italiani; ma quando poi per contro si tratta di riconoscere in loro il diritto di optare per la nazionalità italiana, lo ricusa e non accetta gli stessi principii e la stessa disposizione di legge.

La cosa è tanto più esorbitante che si sa che nel 1814 la Francia ammise come francesi tutti i minori nati nei paesi che, pendente il primo impero, facevano parte del medesimo e ne furono staccati poi, purchè alla loro maggioranza facessero la dichiara di nazionalità francese a seconda dell'articolo 9 del Codice, e questo ancorchè i genitori fossero rimasti stranieri. Vi citerò su questo proposito la legge del 14 ottobre 1814.

Signori, questa non è una semplice questione legale, ma è una quistione di giustizia che può avere gravissime conseguenze.

Voi sapete come numerosi sieno gli emigrati Niz-

zardi e Savoini che militano sotto le bandiere italiane. Questi giovani, vel dissi ieri, non potrebbero rientrare nella loro patria senza essere considerati quali renitenti; si troverebbero dunque banditi per sempre dal loro paese natio se si accettasse lo strano principio adottato dalla magistratura francese.

Molte altre tristi conseguenze ancora potrebbe produrre questo sistema, sia per le successioni, sia per altri non pochi atti della vita civile, del che tutto potrete farvene facilmente il concetto.

Egli è adunque mestieri che il Governo del Re per essere conseguente ai principii proclamati nel trattato e sanciti dalla legge comune, e per dare efficace protezione a tutti coloro che sono nati Italiani, ed hanno il diritto di morire Italiani, prenda gli opportuni provvedimenti acciocchè la questione di cui v'intrattenni sia risolta nel senso che indicai.

Per queste ragioni io vi propongo l'ordine del giorno, l'articolo, l'aggiunta, chiamatelo come volete, di cui l'onorevole nostro presidente vi ha testè dato lettura, e che io vi rileggerò:

« La Camera, confidando che il Governo del Re promuoverà le opportune pratiche onde far risolvere dal Governo francese la quistione della nazionalità dei Nizzardi e Savoiani ancora minori all'epoca del trattato 24 marzo 1860, nel senso che vengano considerati Italiani, sempre quando nell'anno successivo alla loro maggioranza adempiano alle formalità di cui all'articolo 20 del Codice Albertino, passa all'ordine del giorno. »

Ove però il signor ministro voglia dichiarare che il Governo farà le pratiche necessarie per la retta interpretazione dell'articolo 6 del trattato 24 marzo 1860, per quanto concerne il diritto dei minori, io non insisterei, fidando nella parola dell'onorevole signor ministro.

PERUZZI, ministro per l'interno. Mi è grato di poter prevenire il desiderio manifestato dall'onorevole deputato Laurenti-Roubaudi nel suo ordine del giorno, inquantochè, come dissi ieri, il Governo aveva già iniziato pratiche col Governo francese per ottenere lo scopo da lui grandemente desiderato. Oggi poi godo di poter assicurare l'onorevole preopinante che stamattina mi è pervenuto dal Ministero degli affari esteri una nota che ho qui sott'occhi, per la quale mi viené annunciato che relativamente ai giovani i quali, essendo minori all'epoca del trattato 24 marzo 1860, non poterono fare la dichiarazione voluta dal trattato stesso, quando cadono sotto la coscrizione, saranno rinviati all'anno successivo, acciocchè nell'intervallo, divenendo maggiori, possano fare la loro dichiarazione e divenire legalmente cittadini Italiani.

LAURENTI-ROUBAUDI. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha date e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Leggo un nuovo progetto ossia un emendamento intorno alla legge Cairoli della quale si discute, emendamento che è stato presentato al banco

della Presidenza dal deputato Teodorani e che fino da questa mattina fu trasmesso alla Commissione.

« Art. 1. Gli Italiani tuttora soggetti ad estere dominazioni, emigrati per causa meramente politica, i quali dichiarino di fissare durante l'emigrazione il loro domicilio in luogo soggetto al Governo italiano, saranno parreggiati nel godimento dei diritti civili e politici ai cittadini del Governo stesso in conformità delle leggi vigenti nel luogo ove avranno fissato il loro domicilio.

« Art. 2. Essi decadranno da questo beneficio per le stesse cause per cui i cittadini del regno v ngono privati di detto godimento. »

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA SULLE CONDIZIONI DEGLI ITALIANI A TUNISI.

GALLENGA. Prima di proceder oltre nella legge che abbiamo in discussione, pregherei il signor presidente di dar lettura dell'annuncio d'interpellanza che ho deposto ieri al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Il deputato Gallenga ha inviato questa lettera al presidente della Camera:

« Vorrei per mezzo della S. V. onorevolissima annunciare alla Camera il mio desiderio di rivolgere alcune domande al ministro degli esteri *sulle condizioni degli Italiani domiciliati a Tunisi di Barberia.*

« Era convenuto tra l'onorevole Pasolini e me che queste interpellanze avessero luogo, consentente la Camera, nella seduta d'oggi stesso. »

« Vorrei perciò chiedere al nuovo ministro se egli, che era al fatto delle pratiche occorse tra me e il suo predecessore, egualmente sia disposto a rispondere subito a queste mie interpellanze.

« E siccome trattasi d'affare grave ed urgente, vorrei pregare la Camera di dar corso a queste interpellanze quanto più presto si possa, ricordandole come io non soglia spesso trattenerla con molte parole. »

PERUZZI, ministro per l'interno. L'onorevole Gallenga, avendomi giorni sono fatto parte di questa sua intenzione, perchè non era presente il conte Pasolini, io ne parlai a questi, come ne ho poi parlato al suo successore.

Ora il Ministero esprimerebbe il desiderio, anche per abbreviare il corso delle discussioni della Camera, che questo argomento fosse trattato in occasione del bilancio degli esteri, il quale, come la Camera sa, deve venire in discussione dopo questa legge ed altri due progetti che probabilmente non daranno luogo a discussione.

GALLENGA. Io mi accontento che l'interpellanza abbia luogo all'occasione della discussione del bilancio: solamente faccio osservare che qui si tratta di una delle molte questioni estere, alle quali si potrà dare sviluppo nel corso di quella discussione, ma bensì di una questione, si può dire, di amministrazione interna.

Perciò pregherei che la mia interpellanza avesse luogo all'apertura della discussione sul bilancio.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, l'interpellanza dell'onorevole Gallenga sarà portata all'ordine del giorno al cominciare della discussione sul bilancio degli affari esteri.

(La Camera consente.)

(Il deputato Celestino Bianchi presta giuramento.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA NATURALITÀ AGLI EMIGRATI ITALIANI.

PRESIDENTE. Ho già dato lettura dell'emendamento proposto dal deputato Teodorani che fin da questa mattina fu comunicato alla Commissione; ora darò comunicazione alla Camera del nuovo progetto della Commissione redatto in relazione all'esame che essa ha fatto dei diversi emendamenti che le furono trasmessi.

« Art. 1. Gli Italiani che non appartengano ancora al regno d'Italia saranno ammessi all'esercizio dei diritti civili e politici con decreto ministeriale.

« Art. 2. Per ottenere siffatto decreto è mestieri che il richiedente adempia alle seguenti condizioni:

1° Esibisca la fede di nascita;

« 2° Che esibisca eziandio un legale certificato che egli non sia incorso in alcuno dei casi d'esclusione enumerati nell'articolo 104 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, salvo quello di condanna politica;

« 3° Che sia vissuto per sei mesi continui nel regno;

« 4° Che elegga domicilio in un comune del regno e presti giuramento di fedeltà al Re, e di osservanza dello Statuto e di tutte le altre leggi dello Stato.

« Art. 3°. Il decreto contemplato nella presente legge va esente da tassa. »

Qui termina il nuovo progetto della Commissione.

Ora, mi parrebbe necessario che qualcuno dei membri della Commissione desse brevemente ragione dei motivi per cui fu indotta a sostituire questo progetto, ed a rifiutare gli emendamenti che furono presentati alla Camera.

MACCHI. La Commissione, come ebbi occasione di dire ieri, venne mossa dal sentimento di sottrarre d'ora innanzi gli emigrati politici all'arbitrio ministeriale, e per questo essa aveva cercato di uniformarsi al concetto del deputato Cairoli e di formulare alla meglio nel suo progetto di legge i principii che erano inclusi nella proposta del nostro egregio collega.

Amnesso questo sentimento da cui erano e sono animati tutti quanti i membri della Commissione, io ho già detto ieri che, quanto ai modi di raggiungere lo scopo comune, fra i diversi membri vi era varietà di opinioni; ed è anche per questo che io avrei preferito non prendere la parola nella presente discussione, tanto più che io mi trovo in circostanze tali, per i miei precedenti, che io avrei paura di darmi un'aria di troppo sentimento, come mi dicevano nella Commissione, oppure di lasciarvi credere che io mettessi soverchia passione nella delicata discussione.

Ma adesso, lasciando in disparte ogni altra considerazione, io, senza esprimere i sentimenti miei personali, invitato dall'onorevole presidente, farò in breve alla Camera la narrazione del modo con cui la Commissione, nella sua maggioranza, ha creduto bene di non adottare alcuno degli emendamenti stati proposti ieri, ma solo di valersene nel loro concetto per formulare una nuova redazione del primo articolo, credendo con ciò di meglio rendersi interprete dei sentimenti espressi e propugnati dall'onorevole Cairoli.

Infatti, la maggioranza della Commissione diceva: che cosa chiede l'onorevole Cairoli col suo progetto di legge? Che tutti gli emigrati di tutte le provincie d'Italia ancora soggette alla dominazione dell'Austria e del Papa vengano pareggiati nei diritti civili e politici ai cittadini nati e domiciliati nelle provincie già libere. E questo volle pure la Commissione; per cui, siccome nell'articolo 1, come era redatto anteriormente, non si faceva parola di diritti civili e politici, essa pensò di redigerlo nuovamente per modo che fosse esplicitamente dichiarato questo concetto: che tutti gl'Italiani i quali non appartengono ancora al regno d'Italia saranno ammessi all'esercizio dei diritti civili e politici.

Preme molto alla Commissione che questa legge (che è come una legge di sentimento e di affetto) venga votata colla minore opposizione possibile. Essa quindi ha sentito il bisogno, la necessità, di conciliare per quanto fosse fattibile le opinioni di tutti i liberali di questa Camera; il che dovrebbe valer quanto a dire di tutti i membri ond'essa è composta.

Quindi la Commissione ritiene che lo stesso signor Cairoli accetterà la nuova redazione, massime dopo la dichiarazione da lui fatta ieri e dopo le parole assai affettuose e cortesi che l'egregio cittadino si piacque di prodigare ai sentimenti della Commissione.

La differenza che corre tra la redazione nuova della Commissione e la primitiva del signor Cairoli si riduce unicamente a questo: che la Commissione nella sua maggioranza richiede che la naturalizzazione, ossia il conferimento dei diritti civili e politici, venga dato mediante decreto ministeriale.

Parrebbe a prima giunta, e potrebbe parere al signor Cairoli, e parve anche a taluno della Commissione che questo conferimento per decreto ministeriale sia una restrizione del diritto che vuolsi conferire a tutti gli Italiani di esercitare gli uffici di cittadino.

Ma si osservò dagli altri che il decreto voluto non scema il diritto. Il concetto della legge è che i nostri fratelli delle provincie più sventurate, e perciò più degne di tutto il nostro affetto, siano sottratti all'arbitrio ministeriale; e tale scopo si raggiunge anche lasciando la condizione che il conferimento dei diritti politici si ottenga per decreto ministeriale. E per vero la maggioranza della Commissione osservò che per quanto in principio ed in teoria debba ritenersi che la naturalità di Italiano sia inerente al solo fatto di essere nato entro i confini d'Italia, non è detto che questo semplice fatto della nascita debba in pari tempo portare anche l'esercizio dei

diritti civili e politici. Imperocchè innanzi tutto deve avvertirsi che l'esercizio dei diritti importa anche l'adempimento dei doveri; e questo adempimento non si può imporre a chi per avventura non lo volesse. Da ciò la necessità che chi vuol esercitare questi diritti accordati ai cittadini del regno d'Italia debba farne richiesta.

Si disse inoltre essere necessario che la naturalizzazione da chi la vuole venga richiesta, eziandio perchè non abbia a verificarsi il caso (che sarebbe contrario a tutte le leggi, a tutte le consuetudini, e che sarebbe persino assurdo) che un individuo potesse godere in pari tempo dei diritti di due distinte cittadinanze.

Infatti, nella Commissione si fece il supposto di un cittadino di Roma o di Venezia, il quale per conto proprio volesse venire nelle provincie, di cui è composto attualmente il regno d'Italia; e per questo solo fatto volesse godersi dei diritti di cittadino italiano senza rinunciare ai diritti che avrebbe come cittadino austriaco, se della Venezia, o di cittadino pontificio, se fosse romano.

Ora dal momento che fu riconosciuta la necessità che questi diritti si potessero conseguire soltanto dietro richiesta, ond'essi fossero veramente un diritto e non un obbligo imposto a chi avesse un interesse contrario, è inevitabile il provvedere a che il conseguimento della voluta cittadinanza risulti da un documento. Ed ecco perchè la Commissione ha trovato necessario di stabilire la circostanza del decreto ministeriale, il quale in fin dei conti nel concetto della Commissione non si ridurrebbe ad altro che ad un diploma, cioè, ad un atto con cui il Veneto ed il Romano possano provare i loro diritti di cittadini italiani, quantunque oriundi di provincie sventuratamente tuttavia soggette a dominazione straniera o pontificia.

Mi pare di avere brevemente sì, ma abbastanza chiaramente esposto il concetto da cui fu animata la maggioranza della Commissione nel redigere questo nuovo articolo di legge.

In quanto al secondo articolo, la maggioranza della Commissione ha creduto di non far altro che additare ed esprimere i modi pratici con cui attuare quelle condizioni che virtualmente nel progetto dell'amico Cairoli erano implicite. E per verità, diceva la maggioranza della Commissione, a quali condizioni l'onorevole Cairoli ha subordinato il riconoscimento dei diritti da lui invocati?

Nell'articolo 2 del suo progetto egli dice che onde i cittadini tuttavia soggetti alla dominazione dell'Austria e del Papa possano godere dei diritti civili e politici conferiti ai cittadini nati e domiciliati nelle provincie già libere, debbano: « 1° Farsi iscrivere, per tutti gli effetti di legge, nei ruoli di un comune di loro scelta. » Ed ecco che per rendere attuabile questa prescrizione, la Commissione avrebbe messo il paragrafo quarto del suo secondo articolo, il quale dice appunto che « il cittadino elegge il domicilio in un comune del regno, e presta giuramento » (questa è un'altra questione alla

quale la Commissione, ossia la maggioranza, a me pare, non tenga poi tanto); ma la condizione essenziale, che è quella di scegliere il domicilio, posta dalla Commissione, era riconosciuta necessaria anche dall'onorevole Cairoli.

Il signor Cairoli esige eziandio la prescrizione che si « presentasse una domanda corredata da un atto che provi il luogo di nascita. » Ed è per soddisfare a questa richiesta del signor Cairoli che la Commissione ha messo il primo paragrafo dell'articolo secondo, col quale si dice che il decreto di naturalizzazione si otterrà purchè si esibisca la fede di nascita.

Il signor Cairoli e nel discorso che ha fatto replicatamente ed anche nella materiale compilazione del suo secondo articolo ha voluto escludere dal diritto di cittadinanza italiana quelli che ne fossero indegni, quelli che ne potessero abusare; imperocchè il signor Cairoli prima d'ogni altro tiene a cuore l'incolumità dello Stato, e non vorrebbe che questo esercizio dei diritti civili e politici fosse conferito a chi potesse abusarne a danno della patria e della libertà.

E per questo egli stesso aveva messo la condizione che per ottenere tale esercizio si richiedesse un « certificato che escluda il dubbio di precedente condanna criminale per reati comuni. »

Ed è per soddisfare a questa condizione voluta dal signor Cairoli che la maggioranza della Commissione ha messo nel secondo articolo il paragrafo che dice: « e si darà questa naturalità quando si esibisca un legale certificato che il richiedente non sia incorso in alcuni dei casi di esclusione enumerati nell'articolo 104 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, salvo però il caso che si trattasse di condanne per ragioni politiche; » imperocchè il signor Cairoli e la Commissione convengono in questo che le condanne per ragioni politiche, quando si tratta di un Governo come quello del Papa e quello dell'Austria, anzichè costituire un demerito per un cittadino italiano, debbono essere un titolo di benemerita e di gloria.

Il terzo articolo, che riguarda i cittadini della repubblica di San Marino, è stato soppresso dalla Commissione, come è stato detto ieri, poichè questi cittadini non hanno bisogno dei nostri diritti, essi che sono liberi al pari e più di noi.

Resta il 4° articolo che sarà certamente ammesso dal signor Cairoli. Quest'articolo prescrive che il decreto di naturalizzazione non debba essere soggetto a tassa.

Con queste dichiarazioni la maggioranza della Commissione ha fiducia d'avere, se non completamente e nella forma, almeno nei concetti principali, consentiente il signor Cairoli, e quindi di ottenere dalla Camera una sanzione pressochè unanime per questo disegno di legge. (*Bravo!*)

CAIROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Premetto che giusta gli antecedenti della Camera, la discussione viene aperta sugli articoli proposti dalla Commissione.

Ciò premesso, do facoltà di parlare al deputato Cairoli sull'articolo primo.

Voci. La discussione generale non è chiusa.

PERUZZI, ministro per l'interno. Prima che si chiuda la discussione generale, prego la Camera di permettermi qualche parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

PERUZZI, ministro per l'interno. Non la chiedo adesso. Mi pare che sarebbe meglio che parlasse prima il deputato Cairoli.

PRESIDENTE. Io credeva opportuno che si passasse senza altro alla discussione degli articoli, perchè mi pareva che ieri fosse stata esaurita la discussione generale. Ad ogni modo consulterò la Camera.

PERUZZI, ministro per l'interno. Mi riservo la facoltà di parlare in seguito. Questa riserva può anche esser fatta dal deputato Cairoli.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, s'intenderà chiusa la discussione generale. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

BIXIO. Ciedo di parlare contro la chiusura.

PERUZZI, ministro per l'interno. Se la Camera ha l'intenzione di chiudere la discussione, io non prenderei a parlare salvochè il deputato Cairoli non si facesse a parlar prima. Però sarebbe più conforme agli usi parlamentari che la discussione non si chiudesse dopo il discorso d'un ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Bixio contro la chiusura.

SALARIS. Nessuno ha domandato la chiusura.

PRESIDENTE. Non avendo trovato più alcun oratore iscritto, ho domandato se la Camera intende chiudere la discussione generale; e prima che la deliberazione fosse presa, il deputato Bixio ha domandata la parola contro la chiusura.

Quando fosse deliberata la chiusura della discussione generale, sarebbe riservata la parola tanto al signor ministro dell'interno, quanto al proponente deputato Cairoli, per ulteriori loro dichiarazioni.

Ciò premesso, domando ancora se il deputato Bixio crede di dover parlare contro la chiusura.

BIXIO. Precisamente!

PRESIDENTE. Parli.

BIXIO. Io non so quanti libri si saranno stampati per arrivare al punto cui siamo tutti noi.

Io ne ho letto un certo numero; altri ne avrà letto più di me.

Ora a che cosa si riduce la discussione attuale?

Io ho sentito un discorso del deputato Macchi, il quale ne propone che s'abbia a fare per l'avvenire quello che s'è sempre fatto prima.

Il Ministero ha sempre data con decreti la cittadinanza. Questa legge non introduce novità alcuna; solo dice che il Ministero potrà nuovamente dare la cittadinanza per mezzo di decreti. Mille grazie! Questo facevasi già prima; non era necessario per questo di studiar tanto, e occuparne la Camera.

I^A TORNATA DEL 26 MARZO

Tutti i Ministeri che sonosi succeduti hanno accordato di queste cittadinanze. Perchè adunque introdurre una legge la quale permetta al Ministro di fare quello che già faceva?

PRESIDENTE. Questa è una discussione che starà bene all'articolo 1.

BIXIO. Mi pareva che prima di chiudere la discussione fosse opportuna ancora qualche considerazione.

Io ho letto qualche libro, e fra questi qualcuno anche dell'onorevole Macchi, ma confesso che ora non ne capisco più niente. (*ilarità*)

MACCHI. Domando la parola per un fatto personale.

Dirò una sola parola, perchè non sorga equivoco in questa discussione.

L'onorevole Bixio dice che ha letto i miei libri, quasi volesse arguirne, s'io non m'inganno, che ora ei non saprebbe conciliare le dottrine propugnate nei libri con quelle che propugno in questo momento.

Anzitutto prego il signor Bixio di ricordare aver io esplicitamente dichiarato che qui parlava a nome della maggioranza della Commissione, e non per conto mio proprio. E quando ho detto che parlava a nome della maggioranza della Commissione, ho anche soggiunto che nella Commissione fui accusato di troppo sentimentalismo, il che voleva dire che io dovevo essere della minoranza, e non avere le opinioni che fedelmente esprimeva, com'era mio dovere, a nome della maggioranza della Commissione stessa.

Faccio poi considerare, in quanto al fatto che i ministri per l'addietro accordavano ed han sempre accordato a chi loro pareva e piaceva il decreto di naturalità; ma con questa legge si viene a mettere il ministro nell'impossibilità di ricusarla. Che se nella discussione degli articoli si trovasse qualche espressione per la quale il signor ministro rimanesse l'arbitro di negare a suo talento i diritti di naturalizzazione, la combatta pure il signor Bixio, ed io mi metterò certo con lui a chiederne la soppressione.

Vede adunque il signor Bixio che la nuova legge non sarà inutile; anzi la differenza è del tutto al tutto, mentre finora i ministri potevano accordare o ricusare la naturalizzazione a loro libito; mentre d'ora in poi essi saranno obbligati a riconoscerla in tutti coloro che vorranno adempiere le formalità richieste dalla legge.

Ecco la spiegazione che io ho creduto di dover dare all'onorevole signor Bixio.

BIXIO. Con tutto ciò io sono sempre nell'opinione che abbia torto lei e ragione io. (*Si ride*)

CADOLINI. Domanda la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Più di un deputato non può parlare contro la chiusura.

CADOLINI. Ma l'onorevole Bixio non ha parlato contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha parlato contro la chiusura, accennando all'importanza della discussione.

CADOLINI. Domando la parola per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. Avendo io dichiarato all'onorevole Bixio che le sue osservazioni avrebbero trovato sede all'articolo 1° pare che egli s'arrendesse a questa dichiarazione.

Ora la parola è al deputato Cadolini per ordine della discussione.

CADOLINI. L'articolo 29 del regolamento dice:

« Se dieci membri dimandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voti. »

Qui non ci sono i deputati che hanno domandato la chiusura; io quindi non so perchè si voglia fin d'ora chiudere la discussione generale mentre devono ancora parlare l'onorevole ministro e l'onorevole Cairoli. Adunque, credo opportuno che non si parli per ora di chiusura.

Dopo che avranno parlato quei signori, la Camera deciderà.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Cadolini che la sua osservazione si riferisce al caso in cui vi siano ancora degli iscritti per parlare. Ma al punto in cui io domandava alla Camera se voleva chiudere la discussione generale, non vi erano altri iscritti.

È quindi per uniformarmi alle disposizioni del regolamento che debbo interrogare la Camera se intende chiudere la discussione generale.

CASTELLANO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Secondo il nuovo regolamento, un solo deputato può parlare contro la chiusura, e il deputato Bixio ha già parlato.

CASTELLANO. La domando solo per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. Parli per una mozione d'ordine.

CASTELLANO. L'onorevole ministro dell'interno ora diceva che prima di chiudere la discussione generale voleva prendere la parola. Ora è sistema della Camera di non chiudere la discussione in modo che ultimo abbia la parola un membro del Ministero.

Per conseguenza dovremo sentire le dichiarazioni che si è riservato di fare il ministro, salvo a rispondervi prima di pronunziare la chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Ho già fatto osservare che dopo la chiusura della discussione generale avranno la parola il signor ministro e il proponente; frattanto avendo già parlato contro la chiusura il deputato Bixio, non può più parlare nessuno.

PERUZZI, ministro per l'interno. Se la Camera desidera di chiudere la discussione generale, io non ho difficoltà di parlare in occasione dell'articolo 1.

CADOLINI. Prima bisogna decidere su quale dei diversi progetti esistenti deve aprirsi la discussione.

CAIROLI. Domando la parola.

So che il regolamento non mi permette di parlare un'altra volta, ma so anche che si possono dare spiegazioni; e siccome l'onorevole relatore accennava or ora a modificazioni che credeva doversi introdurre, io sperava di poter dare qualche spiegazione.

PRESIDENTE. Queste sono cose che, a quanto mi sembra, si riferiscono all'articolo 1.

CAIROLI. Ebbene, parlerò sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se vuol chiudere la discussione generale.

(Dopo prova e controprova, la discussione generale è chiusa.)

La parola spetta al deputato Cairoli sull'articolo 1.

SALARIS ed altri. Su che articolo?

CAIROLI. Io non ho a dire se non che poche parole per non abusare dell'indulgenza della Camera, avendo ieri parlato lungamente, e spiegato, mi pare, il mio concetto.

L'onorevole deputato Macchi, amico mio, che parla a nome della maggioranza...

PRESIDENTE. Permetta; alcuni deputati domandano su quale articolo cade la discussione. Egli è sull'articolo 1 del nuovo progetto della Commissione, di cui mi farò a dare nuovamente lettura:

« Gli Italiani che non appartengono ancora al regno d'Italia saranno ammessi all'esercizio dei diritti civili e politici con decreto ministeriale. »

SALARIS. Domando la parola per una mozione d'ordine.

SANGUINETTI. Domando la parola.

SALARIS. Io chiedo la sospensione della discussione del progetto della Commissione.

Secondo il regolamento, ogni deputato dev'essere informato 24 ore prima dei progetti di legge da discutersi, ed oggi la Commissione viene a proporci all'improvviso un altro progetto, e vuole che lo si discuta! (*Rumori*)

CRISPI ed altri. È un emendamento.

BOTTERO. Domando la parola.

SALARIS. Io non credo che sia un emendamento; perocchè la Commissione ha rinnovellato l'intero schema di legge. Affermerò però questo fatto, che da tutti s'ignorano gli emendamenti, se così si vorranno chiamarli, della Commissione. Lascio quindi che la Camera decida.

BOTTERO. La nuova redazione dell'articolo 1 della Commissione non è altrimenti un progetto nuovo, ma semplicemente un emendamento.

Nella stessa guisa che l'onorevole Salaris avrebbe potuto presentare questa mattina il suo emendamento di ieri; nella stessa guisa che pur testè ne ha presentato un altro l'onorevole Teodorani, la Commissione, volendo rendere ancor più conciliativo il suo progetto, aveva incontestabile diritto di presentare un emendamento al suo stesso progetto.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Salaris?

Voci. No! no!

SALARIS. Non insisto.

PRESIDENTE. Dunque questo incidente non ha più seguito.

Il deputato Cairoli ha la parola sull'articolo 1.

CAIROLI. Sull'articolo 1 della Commissione?

PRESIDENTE. Vuole che ne dia nuovamente lettura?

CAIROLI. Non l'ho capito.

Non aggiungerò che poche parole a quelle da me dette ieri, e perchè furon già molte, e perchè mi pare che spiegassero il mio pensiero.

L'amico mio Macchi, che parla a nome della maggioranza della Commissione (giacchè egli, come già avvertii, avendo messo tanto calore di sentimento nel discutere ed analizzare questa legge, credo che dichiarò di essere all'unisono, quasi, colle mie opinioni), disse che essa, esaminando tutti gli emendamenti, e per il proposito di conciliare il suo progetto col mio, credeva di aver fatto tale emendamento che in un qualche modo identificasse i due progetti così ch'io potessi accettarlo.

Dissi ieri che io accettava la mia parte dell'articolo della Commissione di gran cuore perchè amplia il primo articolo mio che era monco, e dissi perchè.

Quando io presentai il progetto si trattava della presa in considerazione; oggi lo discutiamo per l'adozione, e quindi io, e credo tutti noi, propugniamo il principio che tutti gli Italiani debbano essere compresi nel beneficio della legge.

Aggiunsi però che non poteva accettare la seconda parte, quella del decreto ministeriale, non tanto per la possibilità degli arbitrii (perchè l'onorevole Macchi assicura che questo decreto è obbligatorio) quanto per l'offesa ch'egli reca al principio filosofico della legge, il quale sta in ciò: che il diritto non è dato, ma riconosciuto.

Ora, l'emendamento della Commissione mi pare che mantenga il suo articolo se non nei precisi termini, nel preciso concetto di prima. Sono gli italiani che hanno il diritto della cittadinanza, ma che non possono ottenerlo senza un decreto ministeriale.

Dunque io per ciò non posso accettare nemmeno lo emendamento dell'egregia Commissione, sebbene essa dichiarò che non intende offendere menomamente il principio.

Ma io non lo credo, perchè qualunque aggiunta a quell'articolo modifica il principio, e quindi anche l'opera vostra.

Per ciò non vorrei che l'accettaste, onde nemmeno in apparenza sembrasse quasi un atto di pentimento che corresse il nostro primo decreto.

Da quel giorno in cui avete proclamato l'Italia, tutti gli Italiani sono cittadini. Ci è un adagio legale, il quale dice: *in eo quod plus est semper inest et minus.*

In quel decreto che comprende il diritto d'Italia, sta compreso anche il diritto individuale. Credo anzi, come ben dissero ieri l'onorevole Sineo ed i miei onorevoli amici De Boni e Bixio, che non fosse nemmeno necessaria a questo proposito un'apposita legge; ma dacchè ministri che si succedettero considerarono, trattarono l'emigrato come uno straniero, a dissipare l'equivoco, ad impedire lo scandalo, io proposi questa legge; ma, come dichiarai ieri, colla persuasione che più che una nuova proposta fosse una formalità richiesta per l'at-

tuazione di una legge fondamentale della prima legge vostra.

Si dice che la dichiarazione di volontà negli emigrati è necessaria; ma l'iscrizione nei registri comunali non è una dichiarazione di volontà?

Ma questo decreto ministeriale, che potrà essere rifiutato, e può dar luogo ad arbitrii, ad inconvenienti, limita il principio della legge. L'iscrizione invece nei registri comunali non è una formalità nuova, non è una formalità che distingua in qualche modo il diritto di questi Italiani da quello degli altri che sono già nel regno, poichè equivale quasi all'iscrizione nel ruolo di popolazione, che è per tutti obbligatoria.

Ieri sentii l'onorevole Mancini ad accennare, accennando nella massima il concetto, i pericoli, e dichiarare che non era del tutto persuaso dalle mie parole sulla loro insussistenza. Ma, signori, la cittadinanza è una proprietà di tutti oggi, è una proprietà che non può essere nè tolta, nè modificata, nè vincolata da alcuna condizione. Io dunque credo che non vi sia un argomento contro di essa. Tutti gli argomenti poi si concentrano in uno, nel timore di un pericolo, che è uno spaurachio, ed io non lo temo, e non lo temete voi, che avete al cospetto dell'Europa affermata l'Italia, malgrado le minacce della diplomazia, ispirati soltanto dal dovere. Voi ora, per il pericolo di qualche spia, o di qualche tristo, che egualmente cospirerebbe senza il diritto della cittadinanza, non volete certamente contraddirvi.

Aggiungerò di più che quest'argomento, nel quale insistono molti, onde provvedere alla sicurezza dello Stato, per amore di patria, è un'arma offerta ai suoi nemici. Perchè veramente i nemici dell'unità d'Italia possono dire che, se oggi non si può applicare nel suo rigoroso concetto, essendo un pericolo alla sicurezza dello Stato, il decreto che l'ha affermata è una vana dimostrazione; che questa parola *Italia* sta nelle nostre leggi, ma non nel fatto.

Io ho scelto quindi fra le diverse proposte quella che più mi sembrò accostarsi al concetto mio, che fu pure svolto dall'onorevole Bixio, da De Boni, da Sineo e da molti altri, ed è il primo articolo della proposta Mancini:

« Tutti gli Italiani che non ancora dipendono dal Governo del regno d'Italia godranno dei diritti civili e politici, inerenti alla qualità di nazionale, secondo le leggi in esso vigenti. »

Io spero che accetterete questo progetto, perchè veramente è l'applicazione, l'affermazione del diritto senza vincolo; e così, della catena che avrete infranta, non rimarrà neppure un brano.

PRESIDENTE. È questa una nuova redazione?

CAIROLI. No, no, è il primo articolo del progetto Mancini che è stampato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro.

PERUZZI, ministro per l'interno. Se fosse mestieri di un argomento per dimostrare la difficoltà della legge intorno alla quale stiamo discutendo, questo mi sa-

rebbe ampiamente porto dal numero degli emendamenti che sono stati presentati nella seduta di ieri ed al principio di quella d'oggi, e che ad ogni momento ripullulano anche adesso. E questo non fa meraviglia, principalmente se si pone mente al campo nel quale si è più particolarmente svolta la discussione che ieri ci procacciò il piacere di ascoltare eloquenti parole espressioni nobilissimi sentimenti.

Ma io temo, o signori, che questo, nel quale si è agitata questa discussione, non sia il vero campo in cui il Parlamento deve rinchiudersi quando è chiamato a fare una legge per la quale esser deve regolato l'esercizio di diritti, l'adempimento di doveri, quali sono quelli che incombono ai cittadini di un libero Stato.

Queste dichiarazioni di principii astratti e generali che abbiamo ascoltate mi sembrano invero, o signori, o inutili o pericolose. Mi sembrano inutili in quanto concernono i cittadini di Roma e di Venezia, imperocchè quando noi siamo qui venuti a proclamare il regno d'Italia, a proclamare il diritto della nazione sopra quelle parti della Penisola, le quali, per circostanze indipendenti dalla volontà nostra e dalla volontà di quelle popolazioni, non sono ancora riunite sotto lo scettro costituzionale della dinastia di Savoia, in quel giorno noi abbiamo scritti quei diritti e negli animi nostri, e nelle nostre leggi, e nelle nostre deliberazioni.

Il momento di attuarli, ecco quello di cui il Parlamento ed il Governo sono giudici, ecco quello che io spero potrà quando che sia, e lo desidero per il più presto possibile, giungere per noi. In quanto poi si divaghi al di là di questi confini dinanzi ai quali si sono fermate le nostre deliberazioni, io non esito a dire, o signori, come queste discussioni esser possono non solo superflue, ma anche pericolose. Bisogna aver sempre fissi gli occhi, o signori, a Roma ed a Venezia: quelli sono i punti obbiettivi della nostra politica interna ed estera; ed a raggiungere questo scopo costante di tutti i nostri lavori, noi evidentemente non potremo adoperare che le armi o i negoziati, e nell'uno e nell'altro caso ricordiamo, o signori, come le alleanze ci debbano essere non pur giovevoli, ma probabilmente anche necessarie.

Ora a che, o signori, per delle discussioni le quali non mi pare che aver possano importanza pratica ed utilità reale, a che rinnovare quelle cagioni di malumori che non ha guari ci alienarono per qualche tempo gli animi di una generosa nazione a noi vicina, la quale è stata sempre uno dei più fermi baluardi della libertà in Europa? (*Movimento*)

Quando nelle solitarie meditazioni, in privati convegni, ci piace spaziare coll'ardente fantasia, lasciamoci pure trasportare sulle ali del desiderio là dove ogni uomo desidera che possa giungere la grandezza della nazione alla quale appartiene; ma quando siamo qui per adempiere l'ufficio di legislatori, guardiamo, o signori, sempre al compito nostro, e se noi potremo in questo campo compiere l'unità nazionale quale nei

voti del Parlamento è stata decisa ed invocata, oh! allora, o signori, allora io credo che l'influenza dell'Italia sarà tale e tanta in Europa, che noi, senza metterci in lotta colle nazioni vicine, potremo far trionfare i grandi principii di nazionalità e del voto popolare sui quali riposa la nostra costituzione nazionale, e sui quali soltanto potrà riposare durevolmente la pace dell'Europa e del mondo. (*Bravo!*)

Adunque, o signori, soffrite che io non mi dilunghi in queste dichiarazioni di principii che oggi mi pare non possano far fare neppur un passo innanzi alle questioni di Roma e di Venezia, che tanto a ragione ci preoccupano, e che potrebbero all'incontro farci fare un passo indietro, alienandoci, come io diceva, l'animo di quelle nazioni, sull'alleanza delle quali noi dobbiamo per comunanza di principii e di intendimenti fare assegnamento.

Altre volte, o signori, quando leggi analoghe a quella che oggi si trova in discussione, vennero dinanzi al Parlamento subalpino, e nel 1860 dinanzi al Parlamento italiano, era mestieri che quelli i quali sedevano nei Consigli della Corona, e che parlavano a nome del Governo, facessero delle riserve, ed usassero un linguaggio più prudente di quello che oggi è a noi permesso di usare, grazie ai felici successi dell'opera del nostro risorgimento. Oggi non occorre più che ripetiamo quegli argomenti per i quali altra volta nel Senato venne rigettata la proposizione del deputato Chiò.

La legislazione che vige in proposito si riassume nell'articolo 26 del Codice Albertino o nella disposizione della legge elettorale del 20 novembre 1859 e 17 settembre 1860 relativa ai diritti politici, i quali possono essere ottenuti con decreto reale, e a condizione che il petente presti giuramento di fedeltà al Re ed allo Statuto.

La proposta attuale va più oltre; imperocchè essa non richiede che un decreto ministeriale; e per questo non solamente i diritti politici, ma anche i diritti civili vengono da ogni italiano acquistati.

Ed in vero che un atto dell'autorità sia necessario in questo caso, quale garanzia indispensabile al buon andamento della cosa pubblica, ed al compimento dello scopo voluto dalla legge, io ricordo come lo stesso onorevole deputato Regnoli lo riconoscesse nell'anno 1860, quando si faceva autore di una proposta che non so per qual circostanza non potè aver seguito. Io ricordo infatti come allora egli dicesse nel suo eloquente discorso che convenisse dare attitudine ed abilità agli emigrati di domandare di essere dichiarati cittadini di questo Stato, e mentre si mostrava pronto a restringere la sua proposta, qualora troppo larga fosse per avventura rinvenuta, aggiungeva: « Il Governo del Re, quando concorrano i requisiti stabiliti dalla legge, potrà benissimo essere incaricato di dichiarare ciò con un decreto qualunque; ma allora esso non farà che eseguire una legge. »

E questo desiderio appunto manifestato dall'onorevole deputato Regnoli fin dal 1860 viene oggi ad essere

soddisfatto dal progetto che l'onorevole Commissione ha sottoposto alle vostre deliberazioni.

Oggi non sarà più nell'arbitrio del potere esecutivo di dare o ricusare senz'altro il decreto. Egli è evidente che oggi l'ammessibilità all'esercizio di questi diritti da chi ha adempiuto alle condizioni per ottenere un decreto ministeriale è riconosciuta dalla legge, legge di cui nello stato attuale completamente si difetta.

Qui sarebbe il caso di esaminare gli emendamenti degli onorevoli Castagnola, Mancini, a meno che la Camera desideri che di ciò si parli quando si discuta un altro articolo; ma siccome spenderò brevi parole intorno a quest'argomento, spero che la Camera vorrà concedermi di pronunciarmi immediatamente.

Questa legge, o signori, è una legge la quale ha pur sempre una misura politica. Questa legge richiede nella sua applicazione un criterio che non può a meno d'averne alcun che di politico.

Ora l'attribuire ai tribunali, anzichè al potere esecutivo, la facoltà di conferire l'esercizio di questo diritto mi pare che non risponderebbe pienamente al concetto della legge stessa, imperocchè, a mio avviso, la garanzia la più efficace tanto per l'una quanto per l'altra parte sta nella responsabilità che di fronte alla pubblica opinione ed al Parlamento ha l'autorità chiamata a promuovere l'atto governativo pel quale un emigrato è ammesso ad esercitare i diritti civili nel regno d'Italia.

Un tribunale procede con norme necessariamente fisse, con norme strettamente giuridiche, ed io non credo che in questo caso si potrebbe evitare che il tribunale andasse al di là o stesse al di qua del punto nel quale sta la retta applicazione di queste disposizioni legislative.

Ricordiamo, signori, quali sono le condizioni dell'emigrato; ricordiamo quali sono le condizioni dell'uomo, il quale per fuggire i pericoli che gli fanno correre gli arbitrii del Governo sotto il quale deve vivere varca la frontiera. Credo che per tali circostanze i documenti che dalla legge sono richiesti non potranno presentare quella piena regolarità che il magistrato è in dovere di ricercare nei documenti sui quali è chiamato a fondare i suoi giudizi. A questo riguardo, signori, avrei timore che quegli emigrati che venissero nel regno per cause non politiche, o collo scopo di turbarne la tranquillità nell'interesse dei nostri nemici, venissero messi in molto migliore condizione che non gli emigrati, i quali per parte del proprio Governo corrono pericoli a ragione delle loro aspirazioni liberali ed italiane.

Pei primi è indubitato, o signori, che nessuna difficoltà vi sarebbe ad avere le loro carte nella più perfetta regola; per i secondi io non credo che sempre sarebbe egualmente facile ottenere quello che i tribunali non potrebbero a meno di richiedere rigorosamente.

Il Ministero invece, il quale dovrà essere guidato principalmente dal criterio politico, il quale sarà re-

sponsabile dinanzi al tribunale della pubblica opinione e dinanzi alla rappresentanza della nazione, il Ministero, signori, potrà concedere questa naturalità anche quando le strette forme legali non si riscontrassero nei documenti, purchè abbia la convinzione che l'emigrato rivesta veramente le qualità essenziali dalla legge richieste.

E qui non si dica che l'arbitrio sarebbe in questo modo sanzionato dalla legge nuova, come lo è dalla consuetudine antica; imperocchè, oltre le considerazioni che di sopra ho fatte, ve ne hanno due altre che qui mi permetto di aggiungere.

Anzitutto per virtù delle leggi generali dello Stato, quando si tratta di decreto ministeriale, si ha ricorso al Re, il quale pronunzia in appello, sentito il Consiglio di Stato; ed io non credo ingannarmi affermando che anche contro il decreto ministeriale che sarebbe emanato per virtù di questa legge vi sarebbe ricorso al Re previo il parere del Consiglio di Stato.

Ma vi è un'altra garanzia per me essenziale in una legge la quale, non cesserò mai di ripeterlo, è informata principalmente ed essenzialmente da carattere politico, e questa è la responsabilità del Ministero dinanzi alla pubblica opinione, dinanzi al Parlamento nazionale.

Io vi domando, o signori, qual sarebbe la condizione di quel ministro il quale, interpellato in Parlamento, non potesse giustificare i motivi per cui rifiutò il decreto di cittadinanza ad un emigrato che fosse nelle condizioni volute dalla legge, ad un emigrato per cui l'esercizio dei diritti civili e politici non potesse incontrare ostacoli, nè far correre al paese verun pericolo.

Io credo, o signori, che nessuno possa impedire di portare in quest'aula un ricorso contro l'atto di questo ministro, e che s'egli non potesse giustificare il suo operato, qualunque fosse la sua posizione nel Parlamento e nel paese, non avrebbe il voto favorevole dei rappresentanti della nazione italiana.

Queste, o signori, sono, secondo me, in paese libero le garanzie più solide quando si tratta di atti politici.

E tanto più asseverantemente dico ciò in quantochè in questa materia non vi può essere divergenza fra noi a qualunque parte apparteniamo. Io credo, o signori, che quando un vero emigrato politico, uno che fuggendo il territorio soggetto ad un Governo dispotico a noi nemico, venisse nel nostro Stato a cercar rifugio e chiedesse la cittadinanza in virtù di questa legge, niuno in quest'Assemblea oserebbe dar ragione al ministro che ne rifiutasse senz'altro l'adempimento.

Il fin qui detto mi dispensa di aggiungere altro relativamente al ricorso proposto dall'onorevole Castagnola dal decreto ministeriale alla Corte d'appello. Imperocchè a me pare che gli esempi ieri da lui citati in materia di leva, e, se non erro, di elezione, non quadriano al caso nostro: là si tratta di collegi che giudicano in materia amministrativa, qui invece di un atto di un ministro, di un agente cioè del potere esecutivo. Io non trovo poi nella patria legislazione alcun precedente che esser possa invocato a conforto di questa proposizione.

Avvertirò finalmente come l'onorevole Cairoli facesse osservare che i pericoli molto acconciamente accennati dalla Commissione nella sua relazione fossero, più che reali, immaginari. E fra le altre cose, a proposito del giuramento, domandava perchè gli abitanti di Roma dovranno prestare il giuramento mentre chi è nato in libera terra (e citava la repubblica di San Marino) non deve prestarlo.

In verità è molto facile la risposta a questa seconda domanda; e questa inchiude la risposta anche a quello ch'egli diceva intorno alla non sussistenza dei pericoli di cui si è parlato; ed è che a Roma ed a Venezia imperano i nostri nemici. Di là si tramano tutti gli attentati contro la sicurezza del nostro novello Stato, di là partono i più di quegli emissari che vengono a gettare lo sconforto fra le nostre popolazioni, ed a turbare la pubblica tranquillità in molte provincie, pur troppo desolate, del nostro regno.

Io in verità non sono molto amico di leggi eccezionali, non sono molto amico di provvedimenti speciali intesi a scongiurare i pericoli che possono corrersi in un libero Stato; ma quando sento ogni giorno venire da varie parti della Camera e più spesso forse da questa (*Indicando a sinistra*), che dall'altra parte, delle idee di provvedimenti eccezionali a reprimere i pericoli della reazione che c'incalzano in alcune provincie del regno, non vedrei perchè il Parlamento dovesse oggi senza un pratico vantaggio corrispettivo, venireci a privare di quelle disposizioni, le quali non sono poi assolutamente eccezionali, e che possono in certi casi essere necessarie a tutelare la sicurezza interna ed esterna dello Stato anche nei rapporti internazionali.

Ed a questo proposito, signori, io credo che il deputato Cairoli fosse spinto a far mostra di tanta sicurezza nel suo discorso da un'opinione che egli manifestava in termini talmente precisi da far vedere quanto profondamente fosse scolpita nell'animo suo.

Egli fra le altre cose, se io non erro, vi diceva: ma quando anche voi deste la cittadinanza italiana senza altro agli emigrati soltanto che si fossero battuti per la liberazione d'Italia, pochi più ne rimarrebbero ai quali ne convenisse provvedere.

Ebbene, signori, se io avessi una convinzione eguale, se la triste condizione nella quale mi trovo di non poter spaziare colla mia immaginazione nei campi del desiderio, ma di dovermene star ristretto a quelli pur troppo più tristi della realtà, non me lo impedisse, io avrei probabilmente poca difficoltà a scendere nell'opinione dell'onorevole deputato Cairoli.

Ma pur troppo la realtà mi dimostra che siamo ben lungi da quello che l'onorevole Cairoli suppone. E questa triste realtà delle cifre spero condurrà l'onorevole deputato Cairoli a non dissentire di troppo dall'opinione che adesso ho manifestata.

CAIROLI. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Prima del 1859 l'Italia era, come ognuno sa, divisa in molti Stati, ma si poteva dividere in due grandi compartimenti, nel-

l'uno dei quali regnava la libertà, nell'altro l'arbitrio, l'oppressione e il dispotismo.

Ora, in questo piccolo canto di terra che, mercè la lealtà del suo Re, mercè l'ingegno, il patriottismo e la perseveranza de'suoi abitanti, è divenuto la culla della italica libertà e nazionalità; in questo piccolo canto di terra venivano a riparare tutti gli emigrati che dagli altri quattro quinti d'Italia fuggivano l'arbitrio che ivi regnava. Ebbene, io non posso dirvi la cifra esprimente il numero degli emigrati, imperocchè non mi è riuscito trovarla negli archivi del Ministero, ma posso dirvi che la cifra dei sussidi che allora venivano dati agli emigrati ascendeva a lire 200,000. Adesso questa cifra ascende a tre milioni di lire, e oggi le parti sono quasi invertite da quello che erano allora, imperocchè non è tanta oggi la parte d'Italia soggetta all'arbitrio e al dispotismo quanto era allora quella nella quale regnava la libertà, in cui sventolava la bandiera tricolore.

Ma io dirò di più. Quest'aumento dell'emigrazione è egli dovuto alle guerre che si sono combattute nel 1859 e nel 1860? Se questo fosse, o signori, io in verità, quando non avessi altre cifre, non esiterei a inclinare per l'opinione dell'onorevole deputato Cairoli; ma invece quanto siamo lungi da questo!

Nel marzo del 1861, dopo che era compiuta l'impresa dell'Italia settentrionale, dopo che era compiuta l'impresa dell'Italia meridionale, noi avevamo 3070 emigrati; da quell'epoca in poi l'Italia non ha avuto, sventuratamente, più occasione di mettere a prova, per il compimento dei suoi destini, il valore dei figli suoi; ebbene, nel settembre del 1861 si avevano 4263 emigrati, nel primo trimestre del 1862 se ne avevano 6537, nel terzo trimestre del 1862 se ne avevano 7279. Ma v'ha di più: dal gennaio all'aprile del 1862, cioè in tre soli mesi, nei quali nessun avvenimento straordinario di nessunissimo genere avvenne nelle provincie formanti parte del regno italiano, ed in quelle tuttora soggette alla dominazione papale od austriaca, 1265 emigrati vennero ad introdursi nel regno d'Italia ed aggiungersi a quelli che già vi esistevano. (*Sensazione*)

Queste cifre, o signori, vi dimostrano evidentemente, irrecusabilmente, quanto la supposizione che l'animo egregio dell'onorevole Cairoli faceva sia lontana dal vero. E le qualità altresì degli emigrati fanno vedere quanto sia vero quello che ho detto, imperocchè, mentre avanti il 1859 quasi tutti gli emigrati appartenevano a quelle classi nelle quali necessariamente più presto si fanno strada idee concrete di libertà e di nazionalità, ora invece gli emigrati i quali appartengono a quelle classi della società che abbisognano di vivere per mezzo del lavoro sono cresciuti in una proporzione molto maggiore. Oggi noi abbiamo, sopra 7000 circa emigrati, 2500 che esercitano professioni liberali, 3800 che esercitano vari mestieri, 1000 circa i quali non hanno nessuna professione, nessun mestiere, nessun mezzo stabile di sussistenza.

Ed inoltre possiamo valutare che fra questi, pei dati

che abbiamo raccolti, la metà e più non sono emigrati politici. E quanto più noi daremo sussidi, quanto più noi saremo larghi di troppo facili riguardi all'emigrazione, tanto più aumenteremo quest'emigrazione non politica, non solamente senza vantaggio dell'emigrazione politica, ma con gravissimo scapito di quegli onorandi cittadini ai quali io vorrei si aprissero affettuosamente le braccia, ed ai quali vorrei profondere largamente ogni maniera di lavori senza la più piccola restrizione. (*Bravo!*)

Un'altra osservazione, o signori, io mi permetto a conforto della mia opinione. Paragonate le condizioni relative del regno subalpino e delle altre parti d'Italia avanti il 1859 e le condizioni relative all'attuale regno d'Italia e delle provincie venete e romane. Allora, che cosa avevate? Avevate qui uno Stato il quale fu trovato dalla rivoluzione del 1848 per molti rispetti in condizioni inferiori, particolarmente in ciò che rifletteva l'applicazione delle leggi economiche, a quelle di altre parti d'Italia. Il genio della libertà e quello degli abitanti, guidato da un uomo incomparabile quale fu il conte di Cavour, sviluppò in questo regno in pochi anni grandi ricchezze, una grande attività in ogni maniera di commercio e d'industria; ma nel tempo stesso varie altre delle provincie italiane non erano per avventura tanto indietro a questo regno subalpino, il quale appena poté raggiungere la prosperità di talune di queste provincie, per le quali antiche leggi, antiche consuetudini, l'attività ed intelligenza dei loro abitanti, la feracità del suolo, la benignità del cielo erano state più forti che l'isterilimento prodotto dall'arbitrio e dal dispotismo.

Oggi invece, che cosa abbiamo? Abbiamo non solamente il regno subalpino, ma il regno d'Italia, il quale è composto delle più floride provincie che prima erano sotto la dominazione dei tirannelli che si dividevano l'Italia, e lo vediamo tutto spirante di attività, tutto inteso a svolgere le industrie ed i commerci; laddove abbiamo nelle provincie venete e romane ogni attività isterilita, condizioni senza dubbio deteriorate in confronto di quelle anteriori al 1859.

Dunque avanti al 1859 non vi era interesse per gli abitanti delle altre provincie italiane a venire a riparare nel regno subalpino, oggi invece è ben naturale che gli abitanti di quelle provincie, nelle quali tutto è isterilito ed ogni attività viene a mancare, sieno attratti qui dove possono più facilmente trovare argomento di guadagno, dove in ogni caso trovano sussidi riparando sotto il manto onorato dell'emigrazione politica.

Io dunque lo ripeto, se noi potessimo avere tanto di intelletto da potere intuitivamente sceverare l'emigrato politico dal non politico, l'emigrato onesto, il quale si affatica per il bene d'Italia, dall'emigrato disonesto, il quale cospira co'suoi nemici contro il compimento de' voti della nazione, oh! allora non vi sarebbe deputato il quale potesse fare una proposizione tanto larga chè il Governo dovesse venire qui a rifiutarla;

ma oggi non dobbiamo contentarci di aspirazioni, alle quali nel nostro privato possiamo bene abbandonarci, ma dobbiamo adempiere al dovere di curare le ragioni della pubblica pecunia, della pubblica sicurezza.

Si dice che l'emigrazione si trova in condizioni eccezionali, che è regolata dall'arbitrio. Ed in verità, o signori, la materia è così spinosa, le difficoltà, come ho già esposto; di sceverare il buono dal cattivo, sono tante che è naturale si sia andati finora barcollando qua e là per trovare il vero punto della soluzione di un problema di natura sua forse insolubile.

Coloro (e qui ne abbiamo molti) i quali hanno emigrato al seguito dei vari conati che da uomini generosi sono stati fatti per liberare l'Italia, e che riuscirono infruttuosi, ricorderanno come quando l'emigrazione italiana stava all'estero, quando non vi era nessun motivo perchè un'emigrazione non politica lasciasse gli agi della famiglia e della propria terra nativa per andare in straniere contrade, ricorderanno come nel suo seno scoprisse essa stessa dei traditori in taluni che erano creduti fra i più fidi amici.

Ed oggi, o signori, che invece di ostacoli vi hanno, come già vi ho dimostrato, tutti gli incentivi per quelli i quali non sono emigrati politici a indossare questa nobile veste in un interesse di lucro personale o in un pravo interesse di nuocere all'Italia, oggi, o signori, qual meraviglia che il numero di questi traditori si vada di molto allargando? Io dico cosa dolorosa, ma credo qui di dover dire la verità, e lo credo tanto più in quanto che se io non contrastassi a dei sentimenti generosi che certo albergano negli animi vostri, come, me lo concederete, albergano anche nel mio, rischieri di far sì che voi vi lasciaste trascinare a deliberazioni che non sarebbero conformi all'interesse politico ed economico della nazione, come io stesso potrei lasciarmi trascinare ad accettare queste deliberazioni ed a compiere atti che mi facessero trasandare il dovere che mi è imposto dall'ufficio mio.

Ed a questo proposito, soffrite che io aggiunga come per l'emigrazione io effettivamente riconosca che oggi non è abbastanza provvisto, nè da un lato al rispetto che è dovuto a quelli che hanno patito per la patria, nè dall'altro all'interesse della pubblica pecunia, ed anche in parte della pubblica sicurezza.

Credo che, poichè è venuto in discussione questo argomento, non riuscirà discaro alla Camera che io aggiunga qualche parola per rischiarire i varii punti di tutta la quistione concernente l'emigrazione.

La legge che regola questa materia è del 16 dicembre 1848, ed è controfirmata dagli onorevoli Sineo, Rattazzi e Vincenzo Ricci. Essa dava facoltà al Governo di ammettere all'arruolamento nell'esercito gli emigrati, di assegnare dei sussidi, di determinare la dimora, di istituire dei Comitati, ed apriva un credito di L. 200,000.

Il 5 luglio 1860, il Parlamento, nello stanziare un aumento di 300,000 lire, aggiungeva all'articolo 2 di quella legge la disposizione seguente:

« Saranno pure per decreto reale determinati i modi e le norme da osservarsi nella distribuzione dei detti sussidi. »

Da quell'epoca questo decreto reale non è mai stato emanato, queste norme non sono mai state determinate; ond'è che, avendo dovuto riscontrare come da un lato talvolta siano giusti i reclami degli emigrati, e dall'altro siano giusti i reclami delle autorità; come spesso dei grandissimi abusi, con danno del pubblico erario, si siano introdotti nella distribuzione dei sussidi agli emigrati, io mi sono fatto un dovere di istituire una Commissione composta in parte di membri del Parlamento ed in parte di membri dell'emigrazione, e presieduta dall'onorevole presidente della Camera, uno dei più illustri veterani dell'emigrazione veneta, acciò proponga appunto queste norme, perchè siano sancite da un decreto reale nell'intendimento di assicurare quelle più ampie garanzie che sarà possibile determinare.

Quando si tratta di una spesa, la quale ascende, come attualmente, a tre milioni, io credo che sia dovere imprescindibile del Governo quello di circondare la distribuzione di questi fondi delle più ampie garanzie.

Finalmente, o signori, io non potrei a meno di far osservare alla Camera come in questa materia un'assoluta dichiarazione quale sarebbe stata desiderata dall'onorevole Cairoli riescirebbe di gravissimo nocimento alla pubblica sicurezza, di gravissimo pregiudizio a quella parte dell'emigrazione, la quale, come ho più volte detto, è meritevole della più seria sollecitudine del Governo e del Parlamento; riescirebbe nociva all'uno ed all'altro intento, perchè noi non avremmo più i mezzi di sceverare i buoni dai cattivi emigrati, noi non avremmo più i mezzi di prendere quei provvedimenti che in tutti gli Stati civili sono adottati in casi analoghi, specialmente per ciò che concerne l'osservanza dei rapporti internazionali; noi avremmo probabilmente i nostri istituti di carità sopraaccarichi di oneri ai quali essi non sono apparecchiati. Ed invero, non mi parrebbe guari conciliabile la continuazione del sussidio col conseguimento dei diritti civili. Quando si diviene cittadino di uno Stato, qualunque siano i titoli che si hanno alla pubblica beneficenza ed alla pubblica carità, io reputo che non si possano invocare privilegi, ed ho la ferma convinzione che il Parlamento non li ammetterebbe giammai, ed io per la parte mia, e da questo banco, e da quelli dei deputati, mi vi opporrei con tutte le mie forze. (Bravo! Bene! *a destra ed al centro*)

Quando uno è cittadino italiano, egli deve adempiere ai doveri di cittadino italiano, egli deve godere dei diritti che a tutti i cittadini italiani incombono; vi è la carità privata, vi hanno gli istituti di pubblica carità ai quali l'emigrato divenuto cittadino avrebbe ricorso come gli altri cittadini del regno.

E questo risponde agli argomenti che l'onorevole deputato Cairoli traeva ieri dagli orfani e dai malati

per dimostrare che anche cittadini che dovessero emigrare dai luoghi natii avessero eguali diritti; locchè io non contesto quando questi emigrati diventano cittadini italiani, e rivestano la qualità di orfano, di malato, di miserabile, quelle qualità infine per le quali un cittadino italiano ha diritto d'essere soccorso da questo o da quell'istituto di carità.

Pongo fine, o signori, osservando come questa legge debba essere necessariamente considerata siccome una legge transitoria. Oggi ci troviamo infatti in condizioni tali da fare una legge intorno ad una materia per la quale tutti noi affrettiamo coi più fervidi voti il momento nel quale sia resa vana; non possiamo quindi oggi portare in questa materia quel criterio assoluto che generalmente negli atti legislativi si dee ricercare, imperocchè dobbiamo provvedere a necessità di natura loro eccezionali e transitorie, a necessità le quali debbono cessare; fare una legge che desideriamo di rendere quanto più presto sia possibile inutile. Ora, signori, per rendere questa legge inutile e vana, per affrettare il compimento dei nostri destini, stimo che il miglior mezzo sia quello d'abbandonare le dichiarazioni di principio che, come io diceva nel cominciare questo discorso, possono essere inutili e pericolose, e di consecrare l'opera nostra a curare l'ordinamento della nazione, la pubblica sicurezza, la buona amministrazione del denaro dello Stato, a mostrarci infine provvidi e sobrii legislatori. *(Segni d'approvazione a destra ed al centro)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Bixio.

BIXIO. Il signor ministro dell'interno ha fatto un discorso d'una portata molto più vasta di quel che possa parere; egli ha voluto probabilmente correggere certe impressioni prodotte dall'altrui parola. Per parte mia riconosco l'abilità del signor ministro, ma non sono niente affatto convertito. Tutte le volte che si presentano in Parlamento proposte che si riferiscano all'Italia, ognuno le interpreterà a suo modo; il Ministero avrà la maggioranza per sé, ma i membri della minoranza debbono pur sempre avere ampia facoltà di svolgere le loro ragioni, nè si deve temere che per ciò si comprometta il paese e si dicano cose inutili e pericolose. Non credo nè inutile nè pericoloso il dire che l'Italia è Italia. Questa in termini generali è una risposta al suo discorso. Veniamo adesso all'articolo della Commissione.

Io sostengo che è impossibile che si voti quest'articolo, senzachè si voti l'insieme degli altri articoli che fanno parte del progetto della Commissione; inquantochè, se quest'articolo viene approvato come sta, evidentemente si consacra il principio che la cittadinanza italiana non abbia ad esser concessa agl'Italiani delle provincie che non fanno parte del regno d'Italia, senza un decreto ministeriale. Ebbene, per parte mia, rifiuto assolutamente d'accordare ai ministri presenti ed a quelli che potranno venire in appresso, l'arbitrio di concedere o negare la cittadinanza a quelli che la hanno di diritto.

Io dunque non accordo quest'arbitrio al Ministero, e non voterò mai quest'articolo.

Si è messa avanti la considerazione della sicurezza interna.

Dio mio! Perchè non diremo una volta la verità? La Camera sa bene da dove vengono i pericoli all'interno. Volete che io ve lo dica, o signori della Commissione, da dove vengono questi pericoli? Andate a Roma.

MACCHI. Lo sappiamo.

BIXIO. Andate a Parigi.

MACCHI. Lo sappiamo.

BIXIO. Andate a Vienna.

Io non mi permetto di anticipare sulle prove di complicità dei Governi esteri; presto vi saran riferite e ne potrete giudicare. *(Bravo! Bene! a sinistra)*

Non ci facciamo illusione, i nostri nemici non hanno bisogno di passaporto o di cittadinanza. Sono colle armi al braccio, e lasciano organizzare a nostro danno quello che sarebbe loro dovere di non permettere. *(Segni d'approvazione a sinistra)*

I pericoli per la sicurezza nostra non sono punto in questi infelici che lasciano le case loro per venire fra noi. Il pericolo non è là.

Il signor ministro ha voluto confondere la questione dei sussidi colla questione di principio di cui si tratta.

Io non parlo per acquistare popolarità; anzi son certo che quanto dico può incontrare l'impopolarità. Pur tuttavia, poichè il ministro ha toccato questa questione, io dichiaro che quando si volesse mettere in campo la questione dei sussidi, io direi che sussidi non intendo che se ne diano dal Governo. È questione di carità pubblica, ed in altri modi si deve provvedere. *(Bravo! al centro)*

Io non voterò i sussidi all'emigrazione quando verranno in discussione.

Io non la intendo così. Ognuno lavori. Chi non può lavorare, la carità pubblica ci penserà, non appartiene al Governo il pensarvi. Il Governo ha voluto, parlando dei sussidi, influenzare la Camera, ma il mio voto è perchè a colui che ha la cittadinanza di diritto e verrà a chiederla di fatto non sia concessa dall'arbitrio di un ministro, ma dalla forza di una legge.

Ad ogni modo se la Camera vuole che si ragioni su questo articolo 1, faccia pure; ma non lo voti finchè non sia deciso che questo decreto reale il Governo dovrà darlo: altrimenti votato questo primo articolo si lascia in facoltà del Governo di dare o non dare la cittadinanza.

Quando avrete votato un articolo per cui il Ministero in certe circostanze (secondo il vostro modo di vedere, non secondo il mio) sia obbligato di dare la cittadinanza per decreto reale, questo sarà almeno un sistema...

BOTTERO. Domando la parola.

BIXIO... non è il mio sistema, il quale è fondato sul diritto, è il vostro fondato sulle precauzioni.

Ho già detto ieri che cosa sono queste precauzioni. Voi lasciate impunte persone che con note diplomati-

che avete dichiarato che continuamente cospirano, che vi tormentano, vi sobbissano il paese, e vi armate poi di inutili precauzioni contro chi non può far niente di grave. Il male c'è in alcune parti d'Italia, ma, è il risultato di Governi che erano e sono, com'oggi a Roma, non solo la negazione, ma la maledizione di Dio (*Vivi segni d'approvazione a sinistra*); ebbene, andate contro poveri ignoranti, fatti feroci da un Governo impossibile a immaginare, aizzati da gente che viene dall'estero e poi dal clero, e non so quanti vescovi che voi pagate, e che vi cospirano contro. (Benissimo! a sinistra)

Ciò dico non per anticipare sulla futura discussione, chè non vi sarei autorizzato, ma perchè mi scoppia l'animo e ho bisogno di sfogarmi.

Dunque la mia conclusione è che voi, per quanto abbiate studiato e combinato degli articoli e discusso lungamente, non potrete fare che ciò che è non sia, cioè che gl'Italiani non siano Italiani.

Si ha un bel fare articoli di legge, ma non si potrà mai togliere a questi quello che hanno naturalmente.

E quando un Italiano (me lo permetta il signor ministro, io non so se il dir ciò sia politico, ma certo è la verità ed io la prendo su di me), quando un Italiano, sia egli nato sul Ticino, sia nato in Corsica o nell'Istria, od a Malta, sia nato dove si vuole, viene qui nel nostro Stato e ci dice: io, malgrado la violenza dei nemici d'Italia, abbandonai lo Stato in cui mi ha posto la forza, e vengo a chiedere la mia cittadinanza italiana; voi non potete negargliela. (Bravo! a sinistra) È un diritto che egli ha. Sarà questa una rivoluzione, quale la può fare l'individuo dinanzi alla violenza di uno Stato; ma se egli vi fa questa domanda, voi non potete negargli la vostra adesione.

Ma se ci sarà una legge per cui questa cittadinanza si possa concedere o no dal Ministero, il quale prima di concederla avrà da considerare se l'ambasciatore svizzero o l'inglese od il francese od austriaco protesti, io dico che con questa legge si mette il Ministero nella necessità di usare questi riguardi.

Che se il signor ministro vi fa sentire che vorrebbe che la cosa fosse così, egli deve parlar così rispetto alle ambasciate straniere; ma noi, no. Noi qui non siamo diplomatici. (*Risa*) Noi non siamo qui mandati per fare mostra di talenti diplomatici, ma per dire la verità. I ministri accennano nelle loro note non quello che si dice, ma quello che si vuol far sentire su certi punti; questa non è la parte nostra. Noi qui dobbiamo fare la parte di rappresentanti del popolo.

Ma, si dice: ci verrà tanta gente che non si saprà più come fare a tenerla. Come! Voi amministrare comodamente 22 milioni di cittadini, e vi troverete in impiccio per alcune migliaia di più? Togliete il regime eccezionale che governa gli emigrati, fateli cittadini come gli altri, e la cosa si fa semplice.

Del resto il signor ministro lo sa meglio di me. Il signor Peruzzi, se non parlasse, secondo è dover suo, come ministro, direbbe la cosa come la dico io. (*ilarità — Segni d'approvazione a sinistra*)

PERUZZI, ministro per l'interno. Devo semplicemente rilevare una parola detta dall'onorevole Bixio quando, parlando del Ticino, ha detto che quei cittadini sono impediti « dai nostri nemici. »

Io questa parola non potea lasciarla passare senza un'osservazione.

Consentendo la piena facoltà dell'onorevole Bixio di pensare come vuole, quando è pronunziata una parola simile in questa Camera io non posso a meno di dichiarare aver io la più profonda convinzione della leale amicizia del Governo della repubblica elvetica verso il regno d'Italia.

BIXIO. Domando di dare una breve spiegazione. È bene si sappia come è la faccenda.

Le parole, gli articoli di giornali, le corrispondenze che vennero in seguito a quelle parole dette relativamente al Ticino ebbero origine da un malinteso.

Fu mandata dall'ambasciata una nota al Governo svizzero, sopra che?

Un bel giorno fu detto all'ambasciata: il tale alla Camera ha detto questo. E che cosa era questo? Una cosa impossibile. Nessuno aveva sentito, nessuno l'aveva letto sui giornali, nè sul foglio ufficiale.

Era una supposizione semplicemente fondata sopra una voce corsa che si mandò al Governo svizzero.

Questo è quanto è succeduto.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Ho domandato la parola non per entrare nella quistione di principio... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di fare silenzio.

SANGUINETTI... ma per proporre un emendamento di forma, il quale però è abbastanza grave perchè debba venir accettato dalla Camera, come ebbe l'onore di esserlo dalla Commissione.

Il nuovo articolo della Commissione è così concepito:

« Gl'Italiani che non appartengono ancora al regno d'Italia saranno ammessi all'esercizio dei diritti civili e politici con decreto ministeriale. »

Ora parmi che questa dizione possa lasciar luogo ad un equivoco il quale dovrebbe scomparire. Tutti sanno altro essere il diritto, altro l'esercizio di esso: il diritto è una facoltà di fare certe azioni, l'esercizio è l'atto con cui quel diritto si pone in opera. (*Conversazioni generali*)

Se la Camera non fa silenzio, non parlo più.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio.

SANGUINETTI. Quando l'articolo fosse votato com'è, parrebbe che si volesse dare facoltà al Ministero di accordare con decreto ministeriale la facoltà d'esercitare diritti politici colle sole condizioni accennate in questa legge, senza che si verificino anche le condizioni volute dalle leggi speciali. Questo non è certo nel concetto della Commissione, la quale vuole che questi diritti sieno per così dire un corollario della cittadinanza acquistata da colui che è italiano, ma che in fatto non appartieno ancora al regno italico. Or bene io ho pro-

posto, per eliminare ogni dubbio d'interpretazione, per togliere via l'equivoco che si possa concepire, che il Governo con decreto ministeriale, per esempio, possa ammettere all'esercizio del diritto elettorale politico e lui che non possiede, che non paga la tassa dovuta; io ho proposto che dopo le parole: *diritti civili e politici* si aggiungano queste altre: *secondo le Leggi vigenti*. Così scompare il dubbio grave che potrebbe sorgere.

La Commissione ha accettato il mio emendamento, spero che sarà anche accolto dalla Camera.

REGNOLI. Non posso lasciare senza qualche risposta l'osservazione fatta dall'onorevole ministro dell'interno circa alcune mie parole pronunciate nel 1860 in occasione di una proposta di legge fatta da me, proposta simile a quella che oggi ci occupa.

L'onorevole ministro mi faceva l'onore, forse non meritato totalmente di ricordare quelle mie parole per confortare il progetto della Commissione, e dimostrare, almeno implicitamente, come io sia in contraddizione coll'aver oggi appoggiato il progetto del mio amico Cairoli. Io allora, come mi propongo in oggi, mi proponeva nelle questioni che si presentano alle discussioni della Camera, primieramente di far prevalere per quanto era in me i principii politici a cui, a mio parere, debbe informarsi il nostro risorgimento, e quando le mie proposte non riescissero accolte, intendeva e intendo di proporre tutto ciò che effettivamente può praticarsi.

Or bene, nella questione degli emigrati, io nel maggio del 1860 proponeva più larghi provvedimenti di quelli accennati dall'onorevole ministro, ma l'opposizione, o almeno le osservazioni incontrate allora per parte dell'onorevole Farini, ministro dell'interno, e della Camera, avendomi fatto temere che il mio progetto non sarebbe stato accolto se non modificato, e che altrimenti non si sarebbe in fin dei conti migliorata in modo veruno la condizione sì deplorabile degli emigrati, mi dichiarava disposto ad accettare tutto quello che frattanto si potesse ottenere dalla Camera, allora subalpina, anzi dell'Italia superiore, per migliorare la condizione degli emigrati stessi. Così ieri, sebbene fossi inclinato ad accettare il più largo concetto dell'onorevole Bixio, pure m'accostai piuttosto a quello dell'onorevole Cairoli perchè sperava che questo più facilmente potesse dalla Camera accettarsi, arrecandosi così un positivo miglioramento alla condizione anormale degli emigrati politici. D'altronde dal 1860 al 1863 non solo le condizioni d'Italia sono mutate in meglio, non solo l'Italia può oggi ciò che allora non poteva, ma di più l'opinione pubblica è tanto progredita in questa questione che a mano a mano i progetti poterono essere più larghi da qualunque parte movesero, come lo prova lo stesso progetto formulato dalla Commissione.

Dunque oggi si può e si dee fare ciò che nel 1860 non si fece.

Ma dirò di più, giacchè il signor ministro richiamò il progetto di legge del maggio 1860, che in quella cir-

costanza la discussione fu chiusa, e non ebbe altro effetto la mia proposta in favore dell'emigrazione, perchè il Governo, prendendone atto la Camera con apposito ordine del giorno, promise di presentare esso medesimo una legge generale per accordare la cittadinanza, tanto agli stranieri, quanto specialmente per riconoscerla negli Italiani. Se il Governo avesse tenuto la sua promessa, non avrebbe posti noi, deputati, nella condizione di doverci servire del diritto d'iniziativa parlamentare e fare di nuovo questa proposta. Ma giacchè esso nol fece, voglia almeno non opporsi a chi fa, e desistere da una eccessiva opposizione alla nostra proposizione, e accettare infine anch'esso quei più larghi provvedimenti che richieggono le mutate condizioni dell'Italia nostra.

MANCINI. Prima che si passi ai voti sull'articolo 1, sento il debito di aggiungere poche osservazioni.

L'esposizione che fece l'onorevole ministro degli argomenti coi quali ha combattuta la mia proposta ed ogni altra diversa da quella della Commissione, può riassumersi in questa conclusione: non vi ha pericolo, se al Ministero si lasci pronunziare sul conferimento dei diritti civili e politici o della piena naturalità, ad individui nati in provincie d'Italia che non fanno ancora parte del nostro Stato, perchè garante di giustizia rimane la ministeriale responsabilità innanzi all'opinione pubblica ed innanzi al Parlamento.

Ed ha soggiunto: come mai potrebbe scusarsi e difendersi quel ministro, il quale fosse invitato nel seno della Camera a dar ragione del suo rifiuto di un decreto di naturalità, ossia della concessione dei diritti civili e politici, ad un Italiano delle provincie non ancora a noi unite?

Non credo opportuno in questo momento esaminare il grado d'importanza e di efficacia che in generale nel meccanismo costituzionale e nelle condizioni in cui oggi siamo in Italia possa avere la responsabilità ministeriale, e se sia più di una vana parola.

Ma domando se, laddove si tratta di dar ragione di un giudizio e di un'opinione individuale nell'apprezzamento della qualità di una persona, sia possibile rendere mai una responsabilità seria ed operativa di effetti.

Il ministro dell'interno, il quale naturalmente esercita la vigilanza necessaria per tutelare la pubblica sicurezza, e raccoglie documenti che talvolta per ragione di ufficio ha il debito di tener segreti, quando venga interpellato in un caso somigliante, non avrà che a rispondere che la Camera può confidare ne' suoi sentimenti liberali ed italiani, e che se ha dovuto rifiutare, vi è stato costretto da ragioni sufficienti, e da informazioni e documenti, che anche per non nuocere alla persona non crede conveniente di comunicare. Io domando se sia possibile in questa materia ordinare una responsabilità reale, e se il Parlamento possa contentarsene come di una sufficiente garanzia.

Vediamo ora qual sia la differenza che passa fra il

sistema attuale ed il nuovo che vorrebbe introdurre col progetto della Commissione.

Io sostengo con esatta verità, o signori, che la legge attualmente in vigore è molto più liberale di quella che ci si propone di sostituirlo. Certamente la maggioranza della Camera è padrona di respingere la proposta del deputato Cairoli; ed io stesso dichiaro apertamente che preferirei il voto di reiezione assoluta di quella legge, il quale avrebbe almeno il merito della franchezza e della sincerità, al voto di adozione della proposta della Commissione, il quale, benchè possa emanare da retta coscienza e da intenzione purissima, avrebbe tuttavia l'apparenza di una ipocrisia.

In vero nell'odierna legge elettorale nell'articolo primo è scritto:

« Coloro i quali non appartengono ai regi Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. »

Quest'articolo dice molto di più e di meglio in favore di tutti gl'Italiani che non ancora fanno parte del regno d'Italia di quello che vuol farsi ora dire alla nostra legge; perchè, secondo il riferito articolo, non è necessaria la presentazione dell'atto di nascita, nè la esibizione del certificato legale di non trovarsi il richiedente in alcuno dei casi di esclusione enumerati dall'articolo 104 della legge elettorale 17 dicembre 1860; ma il ministro può senz'altro accordare sopra semplici orali informazioni il decreto di naturalità senza frapportare il menomo indugio.

E vogliate riflettere, o signori, che l'ultima delle condizioni testè rammentate è talvolta di non poca gravità e difficoltà ad adempiere, dappoichè coloro i quali veramente sono invisibili ai tristi Governi, perseguitati od espulsi, se da questa terra di rifugio manderanno a chiedere il certificato di cui abbisognano per dimostrare che non abbiano mai patito condanne criminali o altri documenti di analoga natura, il più delle volte incontreranno difficoltà grandi, e forse in taluna contingenza un ostacolo insuperabile al conseguimento del beneficio dalla legge ad essi fatto sperare.

Finalmente il progetto richiede altresì che non si concedano i diritti civili e politici se non dopo sei mesi continui di dimora nel regno, e dopo l'elezione del domicilio in un comune dello Stato. Nulla di tutto ciò era prescritto finora.

Che cosa è dunque il progetto di questa legge? È una legge di regresso che crea novelli ostacoli, che introduce condizioni per concedere quello che fino ad oggi tutti gli Italiani delle altre provincie hanno potuto conseguire senza adempiere a veruna di tali condizioni. Ma è questo che voleva l'onorevole Cairoli colla sua proposta? Ha egli forse aspirato al risultato di rendere più malagevole che oggi non sia il conseguimento dei diritti di naturalità agli altri Italiani? Non gli facciamo questo torto.

E quando noi consideriamo, come ieri fu rammentato in questa Camera, che la proposta del deputato Cairoli

è l'adempimento di un voto le tante volte espresso e nel Parlamento subalpino e nell'italiano; quando sappiamo che presentati somiglianti progetti di legge fu sempre quistione delle politiche garanzie da concedersi agli Italiani delle altre provincie, la quale garanzia, o signori, non è tanto il diritto di sedere in Parlamento, quanto il diritto per l'emigrato di non essere espulso dallo Stato, di non essere arrestato o confinato, e di godere di tutte quelle libertà civili e politiche che sono scritte nello Statuto, con qual animo ci ridurremo a questa strana conseguenza, che, cioè, mentre finora una simile concessione poteva ottenersi senza restrizioni, condizioni o termini in poche ore, purchè il ministro lo volesse, non essendovi una legge che gliene facesse impedimento; domani, per effetto della legge di progresso che ci si domanda di votare, diverrebbe impossibile allo stesso Ministero, colla migliore volontà del mondo, di accordare senza ritardi e senza condizioni ciò che innanzi poteva concedere?

Io dunque mantengo che logicamente sarebbe meglio che venisse rigettata affatto la proposta del deputato Cairoli con franchezza da parte di coloro, i quali si esagerano la gravità de' temuti pericoli, anzichè sostituire al sistema nel quale oggi viviamo un altro sistema immensamente più sfavorevole a coloro a cui giovar vorrebbe la proposta.

E quando anche quegli scrupoli si possano concepire per i diritti politici, come mai nel Parlamento italiano si potrà approvare, a proposta della nostra Commissione una legge la quale nega perfino i diritti civili agli Italiani delle altre provincie, facendo dipendere la concessione anche di questi soli diritti dall'arbitrio del Ministero, mentre nel nuovo Codice civile per l'intera Italia, che ci fu proposto, si contiene un articolo col quale si concedono questi diritti civili indistintamente a tutte le creature umane che esistono sul globo?

Confesso che per quanto abbia ascoltato con attenzione l'abile ed ingegnoso discorso del signor ministro, in verità ho dovuto concludere che respingendosi il progetto del deputato Cairoli, insisterò sulla mia controproposta, la quale introduce la desiderata garanzia, facendone custode l'autorità giudiziaria; ma la mia coscienza ed il mio buon senso assolutamente mi vietano di dare il mio voto al progetto della Commissione, poichè ciò sarebbe un aggravare la condizione di quegli stessi cui la legge vorrebbe favorire.

Qual'è l'unica difficoltà che il signor ministro ha opposto al mio progetto? Egli ha detto che spesso molte difficoltà impediscono di procacciarsi tutti i documenti legali necessari per servire di base ai giudizi dei magistrati.

Ma prego l'onorevole ministro di rileggere i termini in cui venne da me formulato l'articolo relativo. È solamente nella proposta della Commissione che si è parlato sempre di determinati documenti legali, cioè atto di nascita, legale certificato che l'individuo non sia incorso in alcuno dei casi di esclusione enumerati dall'articolo 104 della legge elettorale e simili. Io in-

vece deliberatamente ho schivato somigliante locuzione, e ne ho adoperata una più larga e più vaga, la quale appunto sfugge a tale pericolo e lascia ai magistrati la facoltà di dichiarare se risultino adempite le condizioni richieste.

Infatti io domando la presentazione dell'atto di nascita, ovvero di qualunque documento che basti a provare nel richiedente la qualità di Italiano; tutti sappiamo che quasi in ogni legislazione civile chi non può presentare l'atto di nascita può sopperirvi con un atto di notorietà sottoscritto da quattro testimoni degni di fede.

Ora non posso concepire che un individuo delle altre provincie d'Italia, che si trovi fra noi, non solo non possa presentare l'atto di nascita, ma non trovi alcuna persona di autorità e meritevole di fede che concorra ad un tale atto di notorietà.

Ho detto ancora che il richiedente debba presentare la giustificazione di non essere incorso in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'articolo 104 della legge elettorale; ma la giustificazione può fornirsi non già necessariamente con certificato, bensì in tutti i modi possibili ed immaginabili, ed anche chiamando dei testimoni, come si fa nelle informazioni giudiziarie, quando le autorità si vogliono assicurare della moralità delle persone, e si assumono queste informazioni colla più grande facilità.

Del resto quando il ministro dell'interno, dai documenti che esistono presso l'amministrazione della pubblica sicurezza, raccoglie cattive informazioni sopra la moralità di un dato individuo, non dubito che le comunicazioni del Governo col Pubblico Ministero presso il tribunale eserciteranno pur sempre non lieve influenza sopra il giudizio del magistrato. Ma a me basta che il giudizio non sia dato dal potere esecutivo; basta che esso non sia atto dell'autorità politica; basta che vi sia per parte del magistrato la dichiarazione che alle condizioni per legge richieste s'è adempiuto; e questa dichiarazione il magistrato potrà sempre fare più come giurato che come giudice, poichè la legge non gli dice di quali documenti dovrà giovare, ma gli impone soltanto di dichiarare se nel suo morale criterio egli sia convinto o no di non esservi giuridico ostacolo, a senso della legge, per l'accoglimento della domanda.

Consequentemente persisto nel ritenere che la proposta da me presentata concili tutte le esigenze, e siccome l'articolo primo della stessa mia proposta non è coartato, nè angustiato dalla condizione, dalla necessità di decreti ministeriali, ma è più ampio di quello della Commissione, concedendosi in esso il godimento dei diritti civili e politici a tutti gl'Italiani, e così proclamandosi un grande e solenne principio, salve le disposizioni degli articoli successivi, prego il signor presidente di metterlo ai voti pel primo, poichè in virtù del regolamento gli è dovuta la priorità.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. A me sembra che la questione fondamentale ed unica di tutta la discussione sia la seguente.

Si può, si vuole concedere la cittadinanza in massa a tutti coloro i quali non appartengono ancora al regno d'Italia?

Crede che la risoluzione di questa questione sarà la guida più sicura in qualunque dubbio possa sorgere sulle questioni secondarie. Ora a me pare evidente che non si possa e non si debba dire che tutti gli Italiani che sono soggetti a dominazioni straniere debbano eguagliarsi nei diritti e nei doveri a quelli che appartengono al regno d'Italia.

In verità, signori, io non credo che nella storia della legislazione ci sia mai stata, eccetto che ai tempi di Caracalla, una concessione di cittadinanza in massa.

Ce ne fu un'altra in Inghilterra, la quale ben tosto fu revocata.

Questa cittadinanza in massa metterebbe uno scompiglio in tutte le relazioni giuridiche, e tra Stato e Stato, perchè ad un tempo i Veneti sarebbero soggetti al dominio straniero e liberi cittadini del regno d'Italia; perchè potrebbero ad un tempo essere soggetti alla coscrizione presso il regno d'Italia e presso l'Austria.

Evidentemente dunque è questo un concetto che non potrebbe avere esecuzione pratica, anche quando non si rivolgesse lo sguardo sopra i pericoli che può destare un conferimento della cittadinanza in massa.

Una voce a sinistra. Son tutti Italiani.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. È dunque indubitato che l'esercizio dei diritti di cittadinanza non può essere conferito che singolarmente; ed è pure indubitato che il detto esercizio non può essere conferito che a chi lo domanda, perocchè non si potrebbe attribuire a coloro che non lo richiedessero, a coloro che ripugnassero ad assumere le obbligazioni cui si assoggetterebbero diventando nostri concittadini.

MANCINI. Domando la parola.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Se è così, o signori, non vi sono altro che due questioni a risolvere, cioè: se ci deve essere una domanda, questa domanda a chi deve rivolgersi?

Quali condizioni debbono accompagnarla, perchè possa essere accolta?

Ho udito una voce che partiva da questi banchi (*Accenando a sinistra*), e per non interrompere il corso delle mie osservazioni, l'ho lasciata in quel punto senza risposta.

Mi si è osservato che i Veneti ed i Romani sono tutti Italiani.

Ma, signori, traducendo i vari progetti presentati, si risolvono essi in una formola che torna vano il proclamare, se pur non vogliamo rimanerci in un concetto astratto, e che non può costituire il soggetto di una legge.

La traduzione reale di tutti i concetti espressi nelle varie proposte presentate alla Camera mi pare che sia questa: gli Italiani sono Italiani.

Ma ciò lo sappiamo; non c'è bisogno che il Parlamento od altra autorità venga a consacrare quest'assioma, il quale politicamente e legislativamente si trova

santificato dalla dichiarazione che faceva la Camera proclamando il regno d'Italia.

Il Governo ha accettato la proposta della Commissione, e accettandola non ha potuto non avvertire che da quella proposta non erano punto sconosciuti i diritti degli Italiani tutti; perchè nel primo articolo della proposta accettato si parla dell'esercizio dei diritti civili e politici; sicchè quell'articolo è corrispondente alla proclamazione fatta dal Parlamento che tutti gli Italiani s'intendano stretti dal medesimo patto, e legati tutti a que' medesimi destini che la proclamazione stessa inaugurava.

Con ragione dunque io diceva che due sole questioni sono possibili.

La prima, qual'è l'autorità a cui debba rivolgersi la domanda per l'esercizio dei diritti civili e politici? È questo il punto unico su cui l'emendamento Mancini differisce dalla proposta della Commissione.

Questa proposta, come io testè diceva, non esclude punto il concetto del deputato Cairoli, nè quello del deputato Bixio, nè quello del deputato Mancini; se non che non sanziona quel concetto con un'astratta dichiarazione, vana legislativamente, e politicamente forse anche pericolosa.

Il deputato Mancini crede che l'autorità giudiziaria fosse la più competente per pronunciare sulla domanda che venisse fatta dell'esercizio dei diritti civili e politici.

In verità io ho un'opinione assolutamente diversa: il mio collega ministro dell'interno ha chiarito che la concessione dell'esercizio dei diritti civili e politici, si risolve necessariamente in un atto politico.

Volete che un Italiano venga tra noi ad esercitare con tutta pienezza i diritti civili e politici. Qual'è l'autorità che deve affermarlo? Deve affermarlo il paese, deve affermarlo lo Stato in quanto rappresenta il paese nell'esercizio del potere politico. Il magistrato può statuire sui diritti privati, definire le controversie, ma se chiamate il magistrato a provvedere intorno ad atti politici, voi snaturate assolutamente la sua destinazione.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Dirò di più. Le relazioni statuali non possono essere determinate che da coloro i quali rappresentano lo Stato, dal potere esecutivo. Non è mai accaduto in alcun paese che simili relazioni fossero abbandonate alla giurisdizione ordinaria. Ed invero sarebbe difficile il concepire come un tribunale, il quale ha una giurisdizione determinata sopra un ambito ristrettissimo, potesse concedere l'esercizio dei diritti civili e politici i quali riguardano tutti gli abitanti del regno. Evidentemente la conseguenza della sua pronunziatura oltrepaserebbe d'assai i termini della sua giurisdizione. Se dunque non è ammissibile l'autorità del magistrato, se l'autorità politica è per la natura stessa dell'atto chiamata a statuire su queste domande, io non veggio come

potesse appuntarsi il progetto della Commissione per le condizioni ch'essa stabilisce.

Io non entrò a discorrere di queste condizioni, ma io veggio che da tutti coloro che hanno discorso intorno a questa legge, dall'onorevole Mancini stesso, sono stabilite alcune condizioni. Se egli è vero che precedentemente bastava un decreto perchè si concedesse la naturalità, oggi noi non parliamo più di concessione della naturalità, perocchè veramente sarebbe un linguaggio poco esatto il dire che noi concediamo agli Italiani la naturalità d'Italiani. Noi concediamo agli Italiani l'esercizio dei diritti civili e politici del nostro Stato. Ecco il concetto della legge.

Nella determinazione delle condizioni da cui la domanda deve essere accompagnata c'è un progresso; imperocchè l'onorevole Mancini non ignora al certo che quando un atto è rimesso a una autorità da una legge, e con una legge posteriore sono determinate le condizioni che possono accompagnare quell'atto, in questa determinazione appunto c'è il vantaggio, perchè in questa determinazione c'è la esclusione dell'arbitrio ed una garanzia. Quando un Veneto, quando un Romano si presenteranno al Governo e adempiranno alle condizioni che sono indicate nella legge, egli è impossibile, eccetto che vi siano condizioni straordinarie, che il Governo si determini a respingere quella domanda. Un suo rifiuto sarebbe soggetto ad una grave responsabilità.

In conseguenza io trovo che questa legge migliora d'assai la condizione di tutti coloro che aspirano al vantaggio dei diritti civili e politici presso lo Stato.

Ridotta a questi termini tutta la questione, io dichiaro per parte del Governo d'accettare la proposta della Commissione e respingere qualunque emendamento in contrario.

BOTTEGO. L'onorevole Bixio ha interpellato la Commissione chiedendo se nel nostro concetto il Ministero sia obbligato ad accordare la naturalità quando si trovino nei richiedenti i requisiti registrati nell'articolo 2.

Risponderò brevemente. Nel concetto della Commissione il Ministero non potrebbe più sottrarsi all'obbligo di concedere, nei casi contemplati, l'esercizio dei diritti civili e politici; e questo è appunto il principale vantaggio della presente legge.

La enumerazione dei requisiti che bastano all'acquisto dei diritti civili e politici, la stessa forma dispositiva dell'articolo 1: « Gli Italiani che non appartengono ancora al regno d'Italia saranno ammessi, » ecc., dovrebbero persuadere l'onorevole Bixio che qualora il Ministero si sottraesse agli obblighi da questa legge impostigli, cadrebbe sotto la incolpazione di violata legge, e certamente potrebbe essere chiamato a renderne ragione in questo Parlamento.

Ciò premesso, soggiungerò qualche breve considerazione.

L'onorevole Bixio vi proponeva un progetto nel quale non erano contemplati che gli emigrati; sotto questo

aspetto pertanto il progetto della Commissione, il quale ammette tutti gl'Italiani, è assai più ampio, e, ciò che più monta, più coerente agli argomenti stessi a cui appoggiavansi l'onorevole Bixio per provare che gli Italiani tutti hanno da natura il diritto di essere assunti a cittadini del regno.

Noi abbiamo respinto il primo articolo-Mancini, perchè (separato ormai dall'onorevole Cairoli dagli articoli che nel progetto-Mancini lo seguono e lo limitano) esso costituisce un nuovo progetto che, a nostro avviso, sarebbe inapplicabile.

Infatti dalle provincie italiane ancor soggette a stranieri non accorrono soltanto nel regno nostro emigrati politici, ma altre classi di persone per ragioni di commercio e d'industria.

Finora voi avete considerata la questione della naturalità dal solo lato del diritto, e avete dimenticato di esaminarla dal lato dei doveri, degli oneri. Richiamo su questi la vostra attenzione.

Se voi accordate la naturalità indistintamente a tutti gli Italiani in massa, voi vi metterete nell'obbligo di costringere poi il Ticinese, il Corso, il Veneto, e simili ad adempierne i doveri. Così, a cagion d'esempio, dovrete sottoporli, anche nolenti, alla leva, e voi provocherete dai Governi fondate proteste, e dagli individui umilianti rifiuti.

Non è possibile ammettere che per prevenire siffatti inconvenienti voi intendiate pareggiare agli antichi i nuovi cittadini nei diritti soltanto; perocchè allora voi creereste una classe di Italiani privilegiati, i quali godrebbero di tutti i vantaggi della cittadinanza, e andrebbero esenti dai pesi che tengono curve le altre classi. Voi, mi si permetta l'espressione, avreste fatto troppo buon mercato del nome di cittadino italiano; invece di alzarlo alla dignità del *civis romanus* dei più bei tempi della grandezza antica, voi, come osservava benissimo l'onorevole guardasigilli, l'avreste umiliato come la cittadinanza romana nei tempi in cui, data indistintamente al mondo intiero, perdette nel mondo intiero il prestigio.

Non risponderò all'onorevole Mancini, il quale pretendeva dimostrare che questa legge fosse un regresso

MANCINI. E chiaro.

BOTTERO. La Commissione, la quale, come ieri ho avvertito, consacrò lunghe sedute a questo progetto; la Commissione, formata in massima parte d'antichi emigrati, non solo doveva e voleva respingere ogni regresso, ma pose anzi sua cura ad ampliare il concetto dell'onorevole Cairoli. Essa non tralasciò di esaminare se si potesse sopprimere la condizione del decreto, ma riconobbe che ogni altro sistema sarebbe sconveniente.

Finora come veggiamo, dall'articolo 1 della legge elettorale, l'Italiano appartenente a provincie non ancora annesse al regno può ottenere la naturalità per decreto reale.

MANCINI. Senza condizioni.

BOTTERO. Perdoni, il decreto reale non si ottiene senza condizioni. Può essere negato se non si presen-

tano certificati ed altri documenti che sieno richiesti dal Ministero. La differenza che corre tra l'ordine di cose che scaturirà dalla legge attuale e l'ordine di cose preesistente è questa appunto, che il Ministero poteva prima negare il decreto reale, mentre ora invece, nel concetto della Commissione, non potrà più rifiutare il decreto ministeriale.

Non risponderò neppure a certi frizzi lanciati ieri contro la Commissione da altri oratori, specialmente dall'onorevole Lazzaro, il quale vi fece notare come nessuno fosse sorto a difendere il nostro progetto.

Signori, la numerosa schiera di emendamenti e questa singolare circostanza che cioè ogni oratore il quale ha presa la parola in questa discussione ha presentato un progetto suo proprio, perchè non lo soddisfacevano nè i progetti, nè gli emendamenti altrui, sono la più bella difesa del progetto della Commissione, la più eloquente confessione della difficoltà di stendere sull'argomento che ci occupa un progetto che pervenga a raccogliere l'unanimità dei voti. Noi non speriamo questa unanimità, ma confidiamo che il nostro progetto sia quello che valga a soddisfare il maggior numero.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Castagnola.

CASTAGNOLA. Tanto l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini quanto il mio hanno questo di comune, che devolvono all'autorità giudiziaria l'apprezzazione dei fatti i quali debbono costituire il diritto al godimento ed all'esercizio della piena naturalità.

Ora, tanto questa parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Mancini quanto del mio venne combattuta dagli onorevoli ministri i quali presero la parola. Dissero essi che questo procedimento non avrebbe riscontro, sarebbe una cosa nuova; e da ultimo disse l'onorevole guardasigilli che il giudizio in questione sarebbe puramente politico, che non potrebbe essere devoluto ai magistrati, perchè essi giudicano unicamente di questioni private, non di politiche controverse.

Io mi permetto di osservare a questo riguardo che il nostro dissenso nasce precisamente da che noi partiamo da punti opposti. Egli è perchè i signori ministri, da quanto veggo, considerano sempre che il riconoscere la cittadinanza negli Italiani i quali appartengono a provincie che non formano ancora parte del regno d'Italia sia un atto di *concessione*. Sì, essi veggono in ciò una concessione, mentre invece gli altri oratori che presero la parola generalmente vi riconoscono l'esercizio di un diritto che di già è stabilito e radicato. Noi diciamo: dal momento che è stabilito il regno d'Italia, dal momento che Roma è proclamata capitale, tutti gli Italiani hanno il diritto di voler essere riconosciuti parte di questo regno; essi hanno il diritto, nello stesso modo che noi adesso l'abbiamo, di potersi trasferire, per esempio, da Torino a Milano o a Napoli, di cambiare domicilio, e nella nuova sede esercitare i diritti di cittadino; essi hanno diritto di abbandonare le provincie che ancora gemono sotto le *somme chiavi* e sotto la bandiera giallo e nera e venirsi a stabilire nelle

altre provincie, e dire; io sono Italiano, e voglio che il mio diritto sia riconosciuto.

Nel caso in cui questo diritto non venga riconosciuto dall'autorità politica, io dico: quale è la questione che allora si solleva, di quale natura ella è? È una questione precisamente di *Stato*.

Io sono Italiano; vi sono delle leggi, le quali riconoscono questo diritto, voi me lo negate. Non è questa questione di tal natura che si possa portare davanti ai tribunali?

Inquanto poi a ciò che dicevano gli onorevoli ministri, che sarebbe un nuovo precedente questo, io osservo che la questione che si fa per riconoscere se uno abbia o no diritto di essere elettore, è pure una questione politica, eppure anche sopra di ciò i tribunali pronunciano quando vi è ricorso dalle decisioni de' prefetti dalle deputazioni provinciali. E quando, per esempio, in materia di leva si solleva la questione se debba uno essere sottoposto alla leva perchè cittadino italiano, anche questa è una questione, la quale viene portata davanti i tribunali ordinarii. Dunque ben veggono gli onorevoli ministri che non è vero che noi stabiliamo una cosa nuova, un nuovo precedente; noi siamo uniformi ai principii già vigenti sotto la nostra legislazione.

Il dissenso dunque nasce unicamente dacchè, secondo la Commissione e secondo il Ministero, non si vuole con questa legge che accordare il mezzo di fare una concessione, mentre noi invece vi vediamo l'esercizio di un diritto già stabilito, già proclamato, e che quindi si può far valere anche giuridicamente.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cairoli solo per spiegare meglio le sue idee, poichè ha già parlato.

CAIROLI. Ringrazio il signor presidente.

Il signor ministro dell'interno, rispondendo a quella parte del discorso mio di ieri nella quale svolgeva in un ordine secondario di idee gli argomenti in favore della mia proposta, disse che egli non può dividere la mia convinzione; che, cioè, se fosse decretata la cittadinanza a quanti hanno combattuto per la patria, ben pochi sarebbero gli eccettuati. Ha presentata una statistica contro questa mia convinzione, statistica però che, per sua stessa confessione, non è precisa, perchè dice di non aver trovati i dati. . .

PERUZZI, ministro per l'interno. Permetta, ho detto che non ho trovati i dati sull'emigrazione anteriormente al 1859, ma che dopo il 1859 li aveva precisi.

CAIROLI. Io oppongo tuttavia alla statistica dell'onorevole ministro quella del Comitato dell'emigrazione fatta nel 1860 con diligenza, ed aggiungo l'autorità di quel nome che egli ha citato, del venerabile veterano dell'emigrazione veneta, come egli molto a proposito lo chiamò del deputato Tecchio.

Egli disse in un discorso, che ha lasciato un'eco nei nostri cuori, a favore di Venezia, egli disse queste precise parole, attenendosi alla fonte non ufficiale, ma alla fonte precisa del Comitato: *Trentamila emigrati furono volontari nelle nostre guerre!*

Alla cifra di coloro che ricevono il sussidio, citati dall'onorevole ministro, io contrappongo adunque quella di coloro che hanno combattuto, e spiego la ragione del numero maggiore dei sussidiati collo scioglimento dell'esercito dell'Italia meridionale. Allora quelli che portavano il fucile e che si contentavano del rancio del soldato si trovarono nella necessità dell'elemosina, si trovarono in quest'alternativa o di ritornare all'Austria od al papa o di stendere la mano al Governo italiano. Essi hanno scelto quest'ultimo partito, e credo che nessuno potrà rimproverarli.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

MANCINI. Se la Camera me lo permette, non dirò che poche parole.

GALLENZA. Do mando la chiusura.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è ammessa.)

Ora domando alla Commissione se accetta le parole che costituiscono l'emendamento proposto dal deputato Sanguinetti, cioè di aggiungere le parole: *secondo le leggi vigenti*, dopo quelle dell'articolo che dicono: *diritti civili e politici*.

BOTTEBO. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo primo quale è stato proposto dalla Commissione, colla sovra accettata aggiunta.

CRISPI. Domando la parola.

Vi sono gli emendamenti i quali hanno la precedenza, e fra gli emendamenti avendo la priorità il più largo, e tale essendo quello proposto dal deputato Sineo, domando che il medesimo sia posto ai voti.

Esso è così concepito:

« Tutti gl'Italiani domiciliati nel regno godono dei diritti civili e politici.

Malgrado che il deputato Sineo non si trovi presente alla Camera, io lo assumo per parte mia, e prego il signor presidente di volerlo metterlo ai voti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal deputato Sineo.

« Tutti gl'Italiani domiciliati nel regno godono dei diritti civili e politici. »

Questa proposta essendo stata appoggiata nella tornata di ieri, la pongo ai voti.

Dopo prova e controprova l'emendamento è respinto.)

Ora pongo ai voti l'emendamento del deputato Mancini, che consiste in queste parole:

« Tutti gl'Italiani che non ancora dipendono dal Governo del regno d'Italia godranno dei diritti civili e politici inerenti alla qualità di nazionale, secondo le leggi in esso vigenti.

LAZZARO. Siccome l'emendamento del deputato Mancini esprime lo stesso concetto che informa l'emenda-

mento da me proposto, e siccome venne accettato dal deputato Cairoli, mi vi associo anch'io.

SALARIS. Faccio la stessa dichiarazione.

BIXIO. Io domando se è stato modificato.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Quelli che approvano l'emendamento del deputato Mancini sono pregati d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

Ora mi pare che non resti che a mettere in votazione la proposta della Commissione, giacchè gli altri emendamenti esprimono tutti il concetto di quelli già respinti dalla Camera.

BIXIO. Domando scusa: c'è il mio emendamento che è diverso.

PRESIDENTE. A me pare che anche l'emendamento dell'onorevole Bixio rientri perfettamente nel concetto di quelli che la Camera ha respinti.

Però, se egli insiste, lo metterò ai voti.

BIXIO. C'è una differenza. Gli altri emendamenti comprendevano tutta l'Italia in generale; io invece chiedo che si dia la cittadinanza a quelli che vengono qui nello Stato e la domandano. La cosa è diversa.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Bixio, che consiste in queste parole:

«Tutti gli emigrati delle provincie del regno d'Italia, ancora soggette alla dominazione straniera e pontificia sono pareggiati nei diritti civili e politici ai cittadini nati e domiciliati nelle provincie già libere.»

CAMERINI. Forma parte dell'emendamento dell'onorevole Bixio il secondo articolo che egli ha accettato. Per conseguenza bisogna metterli ai voti unitamente (*Bisbiglio*)

(*Rivolto al luogo d'onde viene il bisbiglio*) Sicuramente. Il secondo articolo completa il concetto del primo, e vanno uniti per l'appreziazione dell'emendamento, essendo accettato dal proponente Bixio. Anche votando separatamente gli articoli, bisogna presentarli come una proposizione complessiva.

PRESIDENTE. Non credo si debbano confondere gli articoli 1 e 2. Se l'opinione del deputato Camerini fosse fondata, avrebbe potuto prevalere anche quando furono messi a partito gli altri emendamenti relativi all'articolo 1 sui quali già si è deliberato.

Quindi metto ai voti l'emendamento Bixio di cui ho dato lettura.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Ora metto ai voti l'articolo 1 della Commissione.

REGNOLI. Domando che si metta ai voti prima il progetto originario Cairoli, che da lui ritirato fu da me riproposto insieme col 3° articolo che in via d'emendamento io aveva aggiunto; è chiaro che questo progetto sta di mezzo fra la proposta Bixio e quella della Com-

missione, ed io prego l'onorevole presidente di metterli ai voti come emendamento.

PRESIDENTE. Non si possono mettere in deliberazione insieme i due articoli, per cui bisognerebbe procedere alla votazione dell'articolo 1° progetto Cairoli: Or siccome quest'articolo 1° fu nel suo concetto già ripetutamente respinto dalla Camera, non credo necessari una novella prova. Se quindi non vi è altra opposizione metterò ai voti l'articolo 1° della Commissione.

REGNOLI. Mi pare che qualche differenza vi sia e tanta che basti perchè appunto stando tra mezzo il progetto Bixio e quello della Commissione, deve essere posto ai voti prima di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Mettiamolo dunque ai voti.

Voci. No! no! Sì!

PRESIDENTE. Se l'onorevole Regnoli insiste, io debbo parlo ai voti.

Quelli che approvano l'articolo del deputato Cairoli stato da lui ritirato, e ripreso dal deputato Regnoli alzino.

(La Camera non approva.)

Finalmente venivano alla deliberazione intorno a l'articolo 1° della Commissione, di cui do nuovamente lettura.

«Gli Italiani che non appartengono ancora al regno d'Italia saranno ammessi all'esercizio dei diritti civili politici, secondo le leggi vigenti, con decreto ministeriale.»

Chi intende approvarlo sorga.

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

FINZI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge presentato dal ministro d'agricoltura e commercio sopra attribuzioni da conferirsi ai profitti.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Siccome questa sera c'è di nuovo seduta, così ora sarà opportuno di levarla.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla cittadinanza agli emigrati delle provincie italiane non ancora unite al regno.

Discussione dei progetti di legge:

2° Bilancio del Ministero dell'estero per l'anno corrente;

3° Istituzione del credito fondiario.